RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO
Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D° FELICE GIOLITI
Reggente la Divisione Pensioni.

PARTE QUINTA DELLA RACCOLTA

PROVINCIE EX-PONTIFICIE

SEZIONE 2ª — **Pensioni militari.**

TIPOGRAFIA FODRATTI

FIRENZE
Via San Zanobi, N° 88.

TORINO
Via dell'Ospedale, N° 21.

1869.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	PAG.
	Governo Pontificio.	
1816 22 ottobre	Regolamento sull'istituzione del corpo dei carabinieri pontifici	1
1818 15 gennaio	*Motu-proprio* portante lo stabilimento di un perpetuo monte di pietà a carico del quale vada l'assegnamento, e pagamento delle pensioni da darsi alle madri, vedove e figli dei militari di qualunque grado ed arma	3
1822 30 id.	*Motu-proprio* sulla riunione delle due casse per la giubilazione degli impiegati militari e civili, e pensioni alle loro famiglie	6
1831 1 settemb.	Disposizioni provvisorie sull'organizzazione ed attivazione della truppa ausiliare di riserva	14
1832 5 maggio	Capitolazione militare per le truppe estere al servizio della Santa Sede	15
1833 1 giugno	Regolamento per la formazione di un corpo di volontari pontifici nelle 4 legazioni. -- Il servizio dei volontari sarà gratuito, godranno alcuni privilegi	17
» 21 dicemb.	Istituzione e regolamento del corpo politico militare dei bersaglieri pontifici	18
1834 29 id.	Ordine del giorno col quale si pubblicano i diversi miglioramenti presentati tanto nell'organizzazione, quanto nel vestiario, paghe ed equipaggiamento delle truppe di linea pontificie	20
1840 13 giugno	Nuove disposizioni intorno all'assegno delle giubilazioni e pensioni per gli addetti al corpo dei bersaglieri . .	21
» 15 id.	Regolamento pel corpo sanitario militare. -- Competenze, assimilazioni e discipline	22
» 26 id.	Regolamento pei cappellani militari approvato dalla segreteria di Stato. -- Il loro soldo è soggetto alla ritenuta a favore della cassa per le pensioni	23
1844 16 aprile	Provvedimenti sulle giubilazioni e pensioni per le truppe di linea indigene e per le loro famiglie	23
1845 28 dicemb.	Corpo dei vigili di Roma. -- La pensione ad essi spettante deve essere regolata colle norme stabilite per gl'impiegati civili	26
1848 22 maggio	Disposizione colla quale il corpo militare politico dei bersaglieri viene unito al corpo dei carabinieri . . .	27
» 29 settemb.	Ordinanza ministeriale. -- Si stabiliscono le pensioni ai militi delle legioni civiche, e dei corpi volontari rimasti feriti in guerra, e si provvede per le famiglie degli estinti .	27
	Governo Provvisorio Romano.	
1849 4 gennaio	Legge emanata dalla commissione provvisoria di governo sulle giubilazioni e pensioni ai militari dello Stato romano	27
» 8 id.	Statuto organico del battaglione civico universitario romano.	30
» 11 id.	Programma del ministero delle armi sull'ammissione degli aspiranti nella militare marineria pontificia, e sulla valutazione del servizio da essi prestato	31

DATA	OGGETTO	PAG
1849 23 gennaio	Decreto della commissione provvisoria di governo con cui si dispone la formazione di un solo corpo di marineria .	32
	Governo della Repubblica Romana.	
1849 21 febbraio	Ordine del giorno del ministero della guerra e marina, in cui si dichiara che se alcuni cadetti non si presenteranno il 1° aprile saranno cancellati dai ruoli. . .	32
» 5 marzo	Ordinanza del comitato esecutivo sugli impiegati che non hanno dato l'adesione alla repubblica, e sui militari che non hanno giurato	33
» 29 id.	Decreto del comitato esecutivo col quale si accorda la pensione di scudi 6 mensili ai feriti nella guerra di indipendenza divenuti inabili al lavoro ed alle loro famiglie .	33
Idem	Ordine del giorno del ministero della guerra affinchè il corpo dei finanzieri pigli il nome di bersaglieri del Tebro	34
» 29 aprile	Decreto del triumvirato con cui si accordano pensioni ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella difesa della repubblica	35
	Governo Pontificio.	
1849 18 agosto	Notificazione sullo scioglimento di tutti i corpi militari creati dal governo rivoluzionario	35
» 17 settemb.	Notificazione. — Abolizione del corpo dei carabinieri, e sostituzione di una nuova arma politica sotto la denominazione di veliti pontifici	37
1850 1 maggio	Ordine del ministero delle armi che vieta di accordare gradi onorari, meno a quelli che passano in giubilazione dopo 12 anni di servizio nello stesso grado	38
» 15 luglio	Rescritto sovrano. — Si dispone che l'arma della Santa Sede prenda la denominazione di gendarmeria . . .	39
1852 7 gennaio	Legge emanata dalla segreteria di Stato colla quale il governo pontificio viene a determinare le condizioni ed il trattamento degli individui di nazione estera che chiama al servizio della Santa Sede per costituire dei corpi militari speciali	39
1855 18 marzo	Regolamento per i cadetti pontifici. — Loro competenze, doveri e vantaggi	47
1858 18 dicemb.	Disposizione ministeriale sul tempo necessario per poter ottenere la giubilazione del proprio grado	47
	Governo Sardo.	
1860 29 marzo	Regio decreto che estende le disposizioni dei regi decreti 4 marzo 1860 relativi ai compromessi politici militari delle Romagne, non che alle loro vedove e figli . . .	48

DATA	OGGETTO	PAG.
	Governo Provvisorio del Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie delle Marche ed Umbria.	
1860 6 novemb.	Decreto. — Si ordina la promulgazione nelle provincie dell'Umbria delle leggi, decreti e regolamenti sulla leva, sul reclutamento e sulle giubilazioni militari che sono in vigore nel regno	49
Idem	Decreto con cui si accorda una pensione ai feriti in combattimento contro i mercenari stranieri, non che alle loro famiglie	50
» 11 dicemb.	Decreto del commissario generale che estende ai militari destituiti per fatti patriottici quanto fu disposto con decreto 26 settembre 1860 per gl'impiegati civili	51
1861 10 gennaio	Regio decreto che estende quello del 29 marzo 1860 ai militari delle provincie delle Marche e dell'Umbria, i quali perdettero l'impiego per cause politiche, non che alle loro vedove ed orfani	51
» 28 febbraio	Regio decreto sull'incorporazione dei sedentari pontifici nella regia casa invalidi e compagnie veterani	52

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

CIRCOLARI, ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO
Ragioniere di detta Corte
E
Cav. D° FELICE GIOLITI
Reggente la Divisione Pensioni.

PARTE QUINTA DELLA RACCOLTA

PROVINCIE EX-PONTIFICIE

SEZIONE 1ª — **Pensioni civili.**

TIPOGRAFIA FODRATTI

FIRENZE
Via San Zanobi, N° 88.

TORINO
Via dell'Ospedale, N° 21.

1869.

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	PAG.
	Governo della Repubblica Italiana.	
1802 4 settemb.	Legge relativa alla pubblica istruzione. — Pensione ai professori e maestri	1
	Governo Italiano.	
1806 12 febbraio	Decreto imperiale. — Regolamento per le pensioni agli impiegati civili ed alle loro vedove ed orfani . . .	1
1807 27 marzo	Decreto vice-reale. — Norme per l'esecuzione del regolamento sulle pensioni 12 febbraio 1806	1
» 3 aprile	Decreto vice-reale. — Trattamento di pensione agli impiegati presso i comuni	1
1808 22 id.	Decreto vice-reale. — Diritto a pensione dei dispensieri dei tabacchi	1
» 22 giugno	Decreto vice-reale. — Si estendono ai dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto le leggi sulle pensioni . .	2
» 2 settemb.	Decreto vice-reale. — Trattamento di riposo dei dispensieri dei sali	2
1813 6 agosto	Decreto vice-reale. — Disposizione per la più precisa applicazione dei decreti 12 febbraio 1806 e 27 marzo 1807 .	2
	Governo Pontificio.	
1816 1 giugno	Convenzione tra S. Santità e l'Imperatore d'Austria circa il trattamento degli impiegati che rimasero sotto il rispettivo loro dominio in seguito alla cessazione del regno d'Italia.	3
» 17 settemb.	Concessione a Giacomo Longhi dei diritti e delle ragioni della reverenda camera apostolica sulle regalie dei sali e tabacchi dal 1° settembre 1816 al 31 dicembre 1823 .	7
1817 17 febbraio	Circolare dell'ufficio generale della polizia in Bologna. — Le guardie campestri passano a carico dei comuni .	9
» 20 id.	*Motu-proprio.* — Istituzione della cassa per le giubilazioni degli impiegati civili, e pensioni per gl'impiegati stessi e loro attinenti	10
» 25 marzo	Si concede l'amministrazione delle regalie sali e tabacchi nelle legazioni al direttore generale camerale Giacomo Longhi pel periodo dal 1° gennaio 1817 al 31 dicembre 1823 .	13
» 19 settemb.	Notificazione. — Si prefigge il termine perentorio a tutto ottobre 1817 per l'insinuazione delle istanze per pensioni e gratificazioni in favore degli impiegati italici dipartimentali riformati nelle provincie di seconda ricupera .	14
» 23 ottobre	*Motu-proprio.* — Trattamento di riposo agli ingegneri addetti al genio civile	16
1818 28 gennaio	Notificazione. — Pagamento delle pensioni agli impiegati italici dipartimentali riformati nelle provincie di seconda ricupera	16

DATA	OGGETTO	PAG.
1818 27 agosto	Notificazione. — Liquidazione e pagamento delle passività della cassa di ammortizzazione del monte Napoleone assunto dal governo pontificio, e delle gratificazioni verso gli impiegati italici dipartimentali riformati . . .	17
1820 31 maggio	Circolare del tesorierato generale. — Ritenzione sugli stipendi degli impiegati del ministero doganale e diritto di questi a pensione	19
1821 17 febbraio	Dispaccio dell'amministrazione generale camerale dei sali e tabacchi. — Sugli impiegati provenienti dall'amministrazione Longhi	19
1826 18 agosto	Norme della S. Congregazione degli studi. — Trattamento di riposo dei professori delle università e delle accademie di belle arti	20
1827 24 ottobre	Regolamento per le guardie di finanza. — Loro diritto a pensione	20
„ 24 dicemb.	Regolamento sugli onorari dei podestà	24
1828 1 maggio	*Motu-proprio*. — Pensioni per gl'impiegati civili dei rami giudiziario, amministrativo, governativo e per le famiglie loro	25
1831 27 giugno	Amministrazione cointeressata dei sali e tabacchi dal 1° luglio 1831 al 30 giugno 1843	31
1832 6 settemb.	Dichiarazione della segreteria di Stato in ordine alla quota da ritenersi in favore dei creditori dei pensionati . .	34
„ 22 id.	Dispaccio della segreteria di Stato. — Sulla natura dell'amministrazione cointeressata dei sali e tabacchi . .	34
„ 8 novemb.	Circolare della segreteria di Stato colla quale s' inibisce ai capi di dicastero d'accordare sui fondi propri ai dipendenti impiegati pensioni, assegni, sussidi, aumenti di soldo, dovendosene rimettere le istanze al consiglio di liquidazione del debito pubblico	35
„ 3 dicemb.	Circolare della segreteria di Stato. — Anche le istanze per gratificazioni ai pubblici impiegati devono rimettersi al consiglio di liquidazione del debito pubblico . .	35
„ 20 id.	Circolare della segreteria di Stato. — Ritenuta straordinaria, a titolo di contribuzione, sugli stipendi e sulle pensioni	36
„ 22 id.	Circolare della direzione generale del debito pubblico. — Classificazione dei pensionati ed istruzione sul pagamento degli assegni vitalizi	37
„ 23 id.	Regolamento sul modo di esercitare le ritenute appartenenti alla cassa delle giubilazioni, e versamento di esse . .	41
„ 26 id.	Organizzazione ed attribuzioni del nuovo consiglio di liquidazione e della direzione del debito pubblico . . .	42
1833 17 gennaio	Circolare della segreteria di Stato. — Proposte di gratificazioni ad impiegati per lavori straordinari . . .	46
„ 17 febbraio	Circolare della segreteria di Stato. — Sull'obbligo dei medici di condotta di verificare le infermità addotte dai pensionandi	46
„ 26 marzo	Circolare della segreteria di Stato per gli affari dell'interno. — Declaratorie sulle ritenute per la cassa delle giubilazioni	47
„ 31 id.	Notificazione. — Norme pel sequestri e cessioni degli assegni di giubilazione e pensioni	47
„ 25 maggio	Circolare della segreteria di Stato per gli affari interni. — Disposizioni sulle percezioni accessorie ai soldi degli impiegati	48

DATA	OGGETTO	PAG.
1833 12 giugno	Circolare della segreteria per gli affari di Stato interni. — Rilascio di documenti per liquidazione di pensione . .	49
1834 30 gennaio	Circolare della direzione generale del debito pubblico. — Sussidio alle vedove delle guardie di finanza . . .	50
» 8 ottobre	Circolare della segreteria per gli affari di Stato interni. — Documenti da esibirsi dagli impiegati civili aventi diritto a giubilazione o pensione	50
1836 16 gennaio	Dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni. — Non è dovuto alcun assegno di pensione ai censori esercenti presso i tribunali delle provincie	53
1838 1 febbraio	Capitolato per l'appalto di dazio consumo nelle quattro legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì . .	54
» 6 settemb.	Circolare della direzione generale del debito pubblico. — È riservato al consiglio di liquidazione il provvedere per l'assegno del trattamento normale di riposo a favore degli individui della forza di finanza; salvo al sovrano oracolo di deliberare per il casi di grazia	54
» 6 dicemb.	Circolare della direzione generale del debito pubblico. — Liquidazione di pensione agli individui formanti l'equipaggio delle barche guarda-coste di finanza . . .	56
1840 5 agosto	Ufficio del riscontro di camera in Ancona. — Sistemazione del guardia-ciurme ed incapacità di questi a pensione .	57
1841 30 id.	Amministrazione cointeressata dei sali e tabacchi per il periodo dal 1° luglio 1843 al 31 dicembre 1855 . .	58
1842 7 novemb.	Dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni. — Sulla sospensione e cessazione dell'assegno di riposo ad un giubilato soggetto ad inquisizione ed a pena . .	60
1843 28 giugno	Editto della segreteria per gli affari di Stato interni. — Riforma del *motu-proprio* 1° maggio 1828 sulla giubilazione degli impiegati civili	61
» 5 luglio	Editto della segreteria per gli affari di Stato interni. — Norme per le giubilazioni e pensioni dei preposti del bollo, registro e delle ipoteche	62
1844 30 gennaio	Dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni. — Non utile per la pensione degli impiegati il tempo decorso in quiescenza	63
» 13 aprile	Dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni. — Come debbono imputarsi i redditi nella diminuzione o perdita della quota di pensione	63
» 4 giugno	Ordine-circolare della segreteria per gli affari di Stato interni. — Funzioni e diete dei supplenti presso i governatori .	64
» 26 novemb.	Capitolato per le poste-cavalli, e costituzione di un fondo per sovvenzioni ai postiglioni	65
1845 28 dicemb.	Disposizioni della segreteria per gli affari di Stato interni, relative ai regolamenti pel corpo dei vigili in Roma .	66
1846 16 luglio	Amnistia accordata dal S. pontefice Pio IX ai compromessi politici, ad eccezione degli ecclesiastici, uffiziali militari ed impiegati di governo	72
	Governo Provvisorio.	
1848 25 novemb.	Proclama del consiglio dei ministri col quale si annuncia la partenza da Roma del Pontefice, e si provvede alla sicurezza pubblica.	72

DATA	OGGETTO	PAG.
	Governo Repubblicano.	
1849 9 febbraio	Decreto dell'assemblea costituente romana. — Si proclama la repubblica romana	73
» 12 id.	Decreto dell'assemblea costituente. — Tutti i funzionari ed impiegati civili, giudiziari ed amministrativi, e tutti i militari, sono sciolti dal giuramento prestato all'abolito governo	73
» 18 id.	Decreto dell'assemblea costituente. — Gli impiegati devono prestare l'adesione, ed i militari il giuramento di fedeltà alla repubblica	74
» 1 marzo	Circolare del ministero dell'interno. — Si assegna agli impiegati il termine di cinque giorni per l'adesione alla repubblica	74
» 5 id.	Ordinanza del comitato esecutivo della repubblica. — Provvedimenti per gl'impiegati che non hanno dato l'adesione alla repubblica	75
» 21 id.	Decreto del comitato esecutivo. — Formazione di un battaglione di finanzieri	75
» 29 id.	Ordine del giorno del ministro di guerra e marina. — Il battaglione dei finanzieri viene denominato dei *bersaglieri del Tibro*	76
	Governo Pontificio.	
1849 17 luglio	Breve di S. Santità Pio IX per il riordinamento del governo pontificio	76
» 27 id.	Ordinanza del commissario generale del ministero delle finanze, colla quale viene sciolto il corpo delle guardie di finanza, e nominata una commissione per la nuova riorganizzazione del medesimo	77
» 2 agosto	Disposizioni della commissione governativa di Stato con la qoale si annullano tutti gli atti emanati dopo il 16 novembre 1848	78
» 14 id.	Disposizione della commissione governativa di Stato sull'istituzione di un consiglio di censura residente in Roma .	78
» 18 settemb.	Notificazione della commissione governativa di Stato. — Si annuncia il perdono accordato da S. S. con alrune riserve a coloro che presero parte alla rivoluzione negli Stati pontifici	79
1850 24 agosto	Avviso della sopraintendenza generale delle poste. — Sovvenzione ai postiglioni resi impotenti a prestare la loro opera per rausa immediata di servizio	80
1851 26 marzo	Circolare sulle nuove provvisioni accordate ai preposti e conservatori dal 1° gennaio 1851, e sulle ritenzioni ordinarie a favore della cassa di giubilazione	81
» 20 maggio	Regolamento sull'ammissione e giubilazione dei postiglioni e stallieri	84
1852 3 aprile	Ordine-circolare del ministero delle finanze. — Sovvenzione ai postiglioni e stallieri delle poste	87
» 25 ottobre	Determinazione sovrana. — Sugli effetti della riammissione in servizio d'impiegati destituiti dalla commissione di censura	90

DATA	OGGETTO	PAG.
1852 13 novemb.	Circolare del ministero di grazia e giustizia. — Requisiti per essere ammessi in qualità di alunno nelle cancellerie dei tribunali, assessorati, giusdicenze e governi . . .	91
1853 12 febbraio	Norme per la liquidazione definitiva del trattamento di riposo ai quiescenti	92
1854 3 ottobre	Notificazione del ministro delle finanze. — Nuova amministrazione governativa della regia dei sali e tabacchi . .	93
1855 13 agosto	Dispaccio del ministro dell'interno. — L'archivio notarile di Bologna passa a carico del municipio	95
1856 15 febbraio	Dispaccio della direzione generale del debito pubblico. — Gl'impiegati dell'archivio notarile in Bologna, esistenti in servizio nel 31 dicembre 1855, continueranno nella ritenuta per la cassa giubilazioni	96
1858 2 ottobre	Rescritto sovrano. — Sugli assegnamenti e sussidi concessi dall'amministrazione cointeressata dei sali e tabacchi .	96
1859 23 aprile	Sul trattamento di pensione degl'impiegati provvisori dell'amministrazione cointeressata dei sali e tabacchi . . .	97
„ 26 id.	Trattamento di grazia degli impiegati provvisori dell'amministrazione cointeressata dell'azienda dei sali e tabacchi .	98
	Governo delle Romagne.	
1859 28 giugno	Decreto della giunta centrale provvisoria di governo. — Conservazione del grado e dell'anzianità ai funzionari civili inscritti nei ruoli della colonna mobile o per la guerra dell'indipendenza	98
„ 30 luglio	Decreto del regio commissario straordinario per le Romagne. — Soppressione delle prepositure del bollo straordinario; ricostituzione degli uffici di bollo, registro e d'ipoteche; retribuzione a stipendio fisso	99
„ 4 ottobre	Decreto del governatore generale delle Romagne. — Personale degli uffici di sanità marittima e continentale; tempo di servizio per acquistare il godimento della giubilazione .	100
„ 11 novemb.	Decreto del governatore delle Romagne. — Sono reintegrati nei loro gradi pel diritto alla pensione tutti gli impiegati civili che dal governo pontificio furono destituiti nelle Romagne per fatti politici	100
„ 30 id.	Decreto del governatore generale. — Commissione per esaminare e proporre sulle istanze degli impiegati stati destituiti nelle Romagne per motivi politici. . . .	101
Idem	Decreto del governatore generale. — Costituzione di un governo dell'Emilia con sede in Modena; soppressione delle amministrazioni centrali di Parma, Modena e Bologna .	102
„ 7 dicemb.	Decreto del governatore generale. — Mantenimento provvisorio dei segretariati generali di dicastero in Bologna e Parma	102
„ 14 id.	Decreto del governatore generale. — Si assegna il termine a tutto dicembre 1859 per la presentazione delle istanze degli ex-impiegati per esser trattati come destituiti politici	102
„ 21 id.	Circolare del ministero delle finanze delle Romagne sulle ritenute sul fondo di giubilazione	103
„ 24 id.	Proclamazione di un governo nelle regie provincie dell'Emilia	104
„ 30 id	Soppressione dei segretariati generali di Bologna e Parma .	104

DATA	OGGETTO	PAG.
	Governo dell'Emilia.	
1860 3 febbraio	Si approvano alcune massime pel trattamento degli impiegati destituiti per fatti politici.	105
» 28 id.	Istruzioni e norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni di riposo per le provincie dell'Emilia . . .	105
» 16 marzo	Delegazione al consiglio dei ministri della facoltà di statuire sulle domande degli impiegati stati destituiti per causa politica dal governo pontificio	106
» 18 id.	Regio decreto. — Le provincie delle Romagne sono annesse al regno sardo	106
» 25 id.	Regio decreto. — Si dichiarano cessati i ministeri stati istituiti per il governo delle provincie dell'Emilia, e si dànno disposizioni per i relativi impiegati e funzionari . .	107
» 26 luglio	Decreto del ministro delle finanze. — Disposizioni per la ritenuta sugli stipendi degli impiegati e dei funzionari pubblici delle provincie dell'Emilia	107
» 3 ottobre	Decreto del ministro delle finanze. — Procedimento da osservarsi nella liquidazione della pensione a favore degl'impiegati dell'Emilia	107
» 31 id.	Decreto luogotenenziale. — Regolamento pei licei nell'Emilia, e provvedimenti per gli stipendi e per le pensioni dei rispettivi professori	107
1861 16 gennaio	Regio decreto. — S'istituisce in Bologna un economato generale per l'amministrazione dei beneficii vacanti nelle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria. — Gl'impiegati addettivi non sono da considerarsi come impiegati dello Stato	107
	Governo del Regio Commissariato Generale Straordinario delle Provincie delle Marche.	
1860 12 settemb.	Regio decreto. — Il governatore Lorenzo Valerio è nominato commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche	107
» 18 ottobre	Decreto del commissario generale straordinario. — Gli impiegati che vennero destituiti nelle Marche dal governo pontificio per causa politica devono essere reintegrati nei loro gradi ed impieghi e diritti a pensione . . .	108
» 24 id.	Decreto del commissario generale straordinario. — Riorganizzazione del bagno d'Ancona.	109
	Governo Sardo.	
1860 3 dicemb.	Legge. — Il governo del Re è autorizzato ad accettare per decreto reale l'annessione delle provincie delle Marche .	109
» 17 id.	Regio decreto che ammette le provincie delle Marche a far parte integrante dello Stato italiano	110
1861 16 gennaio	Regio decreto. — Istituzione d'un economato generale dei beneficii vacanti per le provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria	110

DATA	OGGETTO	PAG.
	Governo del Regio Commissariato Generale Straordinario delle Provincie dell'Umbria.	
1860 12 settemb.	Regio decreto. — Il marchese Gioachino Napoleone Pepoli è nominato commissario generale straordinario nelle provincie dell'Umbria	111
» 26 id.	Decreto del commissario generale straordinario. — Gl'impiegati destituiti nell'Umbria dal governo pontificio per fatti politici sono reintegrati nei loro gradi ed impieghi all'oggetto di conseguire pensione	111
Idem	Decreto del commissario generale straordinario. — Gli impiegati che a tutto settembre non saranno nel regolare esercizio delle loro funzioni sono dimessi senza diritto a pensione	112
» 19 ottobre	Decreto del commissario generale straordinario. — Gli stipendi ed altri assegnamenti dei pubblici funzionari sono sottoposti ad una ritenuta o sopratassa proporzionale come nelle provincie sarde	113
» 29 id.	Decreto del commissario generale straordinario. — Commissione per la revisione dei titoli di credito verso il cessato governo pontificio e delle pensioni	114
» 6 novemb.	Decreto del commissario generale straordinario. — Nomina della commissione per la revisione dei titoli di credito verso il cessato governo pontificio e delle pensioni . .	114
» 30 id.	Decreto del commissario generale straordinario. — Pensione ai sacerdoti sospesi *a divinis* per cause di atti di libertà.	115
» 12 dicemb.	Notificazione del sopraintendente delle finanze dell'Umbria. — Norme regolamentarie per la liquidazione delle pensioni degli impiegati	116
» 17 id.	Decreto del commissario generale straordinario. — Si porta al posticipato il pagamento degli stipendi agli impiegati .	118
	Governo Sardo.	
1860 17 id.	Decreto reale. — Le provincie dell'Umbria sono ammesse a far parte integrante dello Stato italiano	118
1861 16 gennaio	Decreto reale. — Istituzione di un economato generale dei beneficii vacanti per le provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria	119

Digitized by Google

N° 6. — *Regolamento sull' istituzione del Corpo dei Carabinieri Pontifici. — Essi dovranno ottenere il Sovrano permesso per ammogliarsi. — Tariffa del soldo. — Diritto a pensione.*

22 *ottobre* 1816.

TITOLO PRIMO.

Art. 1° In virtù dell'art. 243 del *motu-proprio* di N. S. emanato il 14 del caduto luglio, esisterà per la forza esecutrice, in quanto è anche destinato agli oggetti, che riguardano l'amministrazione della giustizia nel civile e nel criminale, un corpo militare, che porterà il nome di carabinieri pontifici.

Art. 2° Il mantenimento dell'ordine pubblico, l'esecuzione delle leggi, ed una vigilanza continua e repressiva nell'interno dello Stato, costituiscono l'essenza del loro servizio.

Art. 3° In caso di bisogno e di resistenza all'esecuzione della legge i carabinieri potranno requirere ogni altra forza armata.

Art. 4° Il servizio dei carabinieri è destinato non solo alla polizia della città, dei municipi e degli altri luoghi abitati, ma specialmente alla sicurezza delle campagne e delle strade.

Omissis

TITOLO SECONDO.

Composizione e formazione del Corpo dei Carabinieri.

Art. 6° Il corpo dei carabinieri sarà composto di:

2 Colonnelli,
4 Capi squadrone,
2 Capitani quartier-mastri,
14 Capitani,
42 Tenenti,
12 Sottotenenti quartier-mastri,
60 Marescialli d'alloggio a cavallo,
20 Marescialli d'alloggio a piedi,
77 Brigadieri a cavallo,
78 Brigadieri a piedi,
16 Trombetti, che faranno il servigio di carabinieri a cavallo nel capoluogo di ciascuna compagnia,
658 Carabinieri a cavallo,
837 Carabinieri a piedi.

N° 1822 totale.

Omissis

TITOLO TERZO.

Art. 15, n° 1. L'aspirante si vuole che abbia 24 anni compiuti di età e non ecceda i 40.

Omissis

TITOLO QUINTO.

Soldo, trattamento ed indennizzazione.

Art. 36. Il soldo e trattamento annuale degli uffiziali, sott'uffiziali e carabinieri tanto a cavallo, che a piedi, sono fissati come alla qui annessa tariffa:

TARIFFA del Soldo assegnato agli Individui del Corpo dei Carabinieri.

GRADI			Soldo intiero per mese	
	Uffiziali.			
	Colonnello	Scudi	109	03
	Capo squadrone	"	81	00
	Capitano quartier-mastro	"	46	72
	Capitano	"	46	72
	Tenente	"	31	15
	Sottotenente quartier-mastro	"	23	92
	Sott'Uffiziali e Carabinieri.			
Brigate a cavallo	Maresciallo d'alloggio	"	21	80
	Brigadiere	"	20	25
	Carabinieri e trombe	"	16	82
Brigate a piedi	Maresciallo d'alloggio	"	10	90
	Brigadiere	"	9	34
	Carabinieri	"	7	75

OSSERVAZIONI.

Il soldo giornaliero è sempre valutato a 30 giorni al mese.
Le ritenzioni di ospedale, prigioni, assenza e soccorsi hanno luogo per giornate.

Omissis

Art. 69. Gli uffiziali, i sott'uffiziali e i carabinieri soffriranno una ritenzione per formare una cassa di giubilazione.

Omissis

Art. 200. Nessun uffiziale in attività di servizio potrà, senza permesso del capo politico e militare del corpo, *maritarsi* sotto pena di destituzione.

Art. 201. I sott'uffiziali e carabinieri, sotto le stesse pene, non *potranno maritarsi* senza il permesso del consiglio generale di amministrazione.

Omissis

TITOLO UNDECIMO.

Art. 219. Nessun uffiziale, sott'uffiziale o carabiniere avrà diritto all'assegno di ritiro, se non dopo dieci anni di servigio:

Dai 10 ai 15 anni avrà diritto ad un quarto della paga respettiva;

Dai 15 ai 20 l'avrà ad un terzo;

Dai 20 ai 25 a due terzi;

Dai 25 ai 30 all'intiero.

Art. 220. Il servigio militare prestato in qualunque arma di S. S. s'accumula a quello prestato nel corpo dei carabinieri.

Art. 221. Rispetto agli uffiziali, sott'uffiziali e carabinieri, la di cui pensione di ritiro sarà cagionata da ferite o infermità certificate di conseguenza di servigio, potranno essere ammessi ad una considerazione particolare del governo sull'epoca e qualità della loro pensione in ragione del loro grado.

Art. 222. Il colonnello sarà obbligato a fare nei rapporti delle sue riviste sempre menzione degli uffiziali, sott'uffiziali e carabinieri suscettibili d'ottenere la pensione di ritiro a motivo

della loro età, ferite od infermità: questi saranno portati ancora sui ruoli di queste riviste, la cui forma sarà determinata dal consiglio d'amministrazione.

Art. 223. Gli ufiziali, sott'ufiziali e carabinieri riformati con pensione conservano la facoltà di portare l'uniforme del corpo, secondo il loro grado; meno i distintivi d'attività, cioè i cordoni e la placca.

Omissis

Dalla segreteria di Stato; Roma, li 22 ottobre 1816.

Card. E. CONSALVI.

Motu-proprio *portante lo stabilimento di un perpetuo Monte di Pietà, a carico del quale vada l'assegnamento e pagamento delle pensioni da darsi alle madri, vedove e figli dei Militari di qualunque grado ed Arma che o durante il servigio, o dopochè fossero stati ammessi al beneficio della giubilazione, terminassero i loro giorni.*

Roma, 15 *gennaio* 1818.

PIUS PAPA VII.

Avendo sempre riguardato come uno degli oggetti degni della nostra sovrana commiserazione lo stato di povertà e di angustia in cui cade la maggior parte delle madri, vedove e figli di militari allorchè perdono i respettivi figli, consorti e padri, abbiamo procurato finora di aiutare in varie maniere quelli che si trovavano in circostanze più critiche e dolorose. Non avendo però potuto e non potendo aggravare la nostra camera apostolica di nuovi pesi, e volendo provvedere al maggior sollievo delle indicate persone, redimendole dall'indigenza e miseria, abbiamo determinato di erigere un perpetuo monte di pietà, a carico del quale vada l'assegnamento e pagamento delle pensioni da darsi alle madri, vedove e figli dei militari di qualunque grado che o durante il servizio, o dopochè fossero stati ammessi al beneficio della giubilazione, terminassero i loro giorni, prescrivendo il regolamento del detto monte, i fondi che lo devono formare e tutto altro che Ci è sembrato più opportuno e proprio all'effetto suddivisato. Perciò di nostro *motu-proprio*, certa scienza e pienezza della nostra podestà pontificia, ordiniamo e comandiamo quanto segue:

CAPITOLO I. — *Regolamento e governo del Monte perpetuo di Pietà.*

Omissis

CAPITOLO IV. — *Pesi ed obblighi ai quali va soggetto il Monte.*

Art. 33. Le pensioni principieranno a pagarsi subito che sarà eseguita l'erezione del monte.

Art. 34. Le vedove antecedenti alla detta erezione non avranno diritto ad alcuna pensione, bensì sarà loro distribuito in ogni anno la somma di scudi 200 con equità e a proporzione dei gradi dei defunti mariti.....

Art. 35. Ogni pensione non potrà essere nè maggiore, nè minore della metà del soldo netto che godeva il defunto militare nell'ultimo mese di sua vita, qualunque fosse il di lui grado o impiego.

Sotto nome di soldo non va calcolato alcun soprassoldo o altra competenza che godeva il defunto, come resta egualmente escluso per modo di regola il conteggiarvi il valor del pane, o altro genere che si passa alla truppa.

Art. 36. Perchè le vedove, figli e madri possano godere della pensione suddetta, dovrà il defunto aver servito almeno per sei anni interi se sia uffiziale o impiegato, e tre anni interi se sott'uffiziale o comune. Questo tempo si dovrà contare dall'epoca del primo ingresso al servizio nelle truppe di linea pontificia in qualunque grado, e non deve essere stato interrotto da dimissione volontaria o forzosa.

Art. 37. Le vedove, in correspettività della pensione che loro si accorda, avran l'obbligo di alimentare e di educare i figli sino all'età di anni 18 e le figlie sino che prendono stato, e non prendendolo, sino all'età di anni 25. I figli impiegati già nel militare, benchè di minor età, non avranno diritto a pensione, e sarà dalla pensione della vedova defalcata la rata, che a' medesimi poteva appartenere in proporzione; la moltiplicità dei figli non darà diritto all'accrescimento della pensione: se la vedova si rimaritasse perde la pensione, che cederà a favore dei figli sino alle suddette età e collocamento minorandosi a proporzione — se il figlio è unico la gode intieramente — in caso di seconde nozze, la pensione si pagherà nelle mani del tutore e curatore dei pupilli.

Art. 38. Morendo un militare vedovo con figli, la pensione si godrà da questi colle regole di sopra accennate, ed il monte gli deputerà il tutore e curatore se il padre non lo abbia lasciato.

Art. 39. Se vi son figli di più letti, e questi avuti durante l'impiego militare, la pensione sarà divisibile a favore di tutti; se alcuni dei figli non sono nati durante il detto impiego militare, non avranno questi diritto a partecipare della pensione.

Art. 40. Se muore un militare senza moglie e figli, e lasci la madre, questa avrà lo stesso diritto della di lui moglie, a condizione però che sia vedova, e viva nel dominio ecclesiastico. La provvidenza per le madri non ha luogo quando non vi siano vedove o figli. Le vedove, madri e figli che hanno diritto alla pensione la perderanno, quante volte non dimorino nello Stato pontificio.

Art. 41. Se una donna rappresenta due diritti, uno come vedova, e l'altro come madre di figli militari o defunti, non può ottenere che l'assegnamento a proporzione del soldo maggiore o del padre o del figlio.

Art. 42. In quanto agli *uffiziali giubilati* con pensione, se essi avevano moglie prima di passare nella classe de' giubilati, le vedove o figli avranno la metà del soldo di giubilazione che godeva il marito; se avranno *contratto matrimonio*, dopo *essere stati giubilati*, nè la moglie nè i figli vi avranno diritto alcuno.

Art. 43. Se li fondi deperissero, o non bastassero, le pensionate dovranno subire un proporzionato ribasso senza eccezione alcuna.

Art. 44. Le figlie uniche dei militari, alle quali, secondo le regole antecedenti, ricade la pensione, monacandosi o accasandosi decentemente, avranno per una sol volta l'importo di dodic mesi di pensione: lo stesso avranno le vedove degli uffiziali, che non abbiano figli e che passino a seconde nozze, o allo stato monacale, e con ciò finisce ogni loro diritto alla pensione.

Omissis

Capitolo V. — *Condizioni necessarie per ottenere la pensione.*

Art. 48. Le vedove dei militari che domandano pensione devono presentare supplica per mezzo degl'immediati superiori de' loro defunti mariti, ed accompagnarla con copia autentica dell'ultima patente in quanto agli impiegati ed uffiziali, ed in quanto ai sott'uffiziali e comuni con certificato del consiglio d'amministrazione del corpo comprovante l'esistenza nel reggimento.

Art. 49. Occorre inoltre la fede di legittimità del matrimonio e del permesso ottenuto per contrarlo dai superiori militari.

Art. 50. Le vedove dei militari giubilati uniranno alla supplica copia autentica del decreto di giubilazione da rilasciarsi dal commissariato di guerra.

Digitized by Google

Art. 51. Devono inoltre tutte le vedove esibire la fede di morte del marito, visata dal colonnello o comandante del corpo se erano in attività, o da superiori dei dicasteri militari se erano impiegati o giubilati: se il militare muore fuori della guarnigione del reggimento, si dovrà esibire la fede del parroco, certificata da qualche uffiziale di stato maggiore, o dal comandante o aiutante di piazza il più prossimo al luogo della morte; in mancanza di questo, sarà visata dal gonfaloniere del luogo.

Art. 52. Se il defunto ha lasciato dei figli, deve la vedova esibire la giustificazione della esistenza, dello stato ed età dei medesimi, per mezzo delle fedi di battesimo, certificate da tre testimoni.

Art. 53. Queste medesime giustificazioni si devono presentare dai figli maggiori in favore dei minori, che hanno diritto alla pensione, quando non abbiano madre, o abbia questa contratto un secondo matrimonio.

Art. 54. La madre di un uffiziale, che per morte di suo figlio cerca di entrare in pensione, deve provare la legittima qualità di madre, la sua vedovanza, e l'ultimo soldo del suo defunto figlio nella stessa forma, e coi medesimi documenti delle vedove; se nel tempo stesso fosse vedova di un altro uffiziale, deve provare ambedue i titoli.

Art. 55. I superiori che ricevono tali documenti, devono esaminarne la legittimità e passarli al comando generale, il quale li trasmetterà al presidente della commissione unitamente alle suppliche.

Art. 56. La commissione, fatto l'esame dei documenti, e trovatili in regola, farà il decreto per l'ammessione alla pensione.

Art. 57. Le vedove devono esibire la fede di vita e della vedovanza, e giustificare l'esistenza e mantenimento dei figli presso di loro. I tutori presenteranno la fede di vita dei pupilli e pupille, lo stesso dovranno fare le madri; senza tali giustificazioni non si pagheranno le pensioni, il pagamento delle quali si eseguirà posticipatamente di tre in tre mesi, all'epoca della scadenza.

Art. 58. Queste carte originali si passeranno al presidente della commissione, il quale farà stendere la relazione di tutte le vedove pensionate coll'espressione delle pensioni rispettive, e presso tale relazione si rilascieranno gli ordini di pagamento, li quali saranno soddisfatti con ricevuta delle parti interessate nei luoghi di loro residenza per mezzo dei commissari locali. Nessuno potrà pretendere alcun diritto per ai fatti pagamenti.

Capitolo VI. — *Disposizioni generali.*

Art. 59. Il presente piano abbraccia tutta la truppa di linea di terra, che milita sotto le bandiere pontificie.

Art. 60. In conseguenza potrà essere comune al corpo de' carabinieri, quante volte si assoggetti alle leggi di sopra emanate, e si sottopongano i sott'uffiziali e comuni alla ritenzione che deve essere proporzionata, al maggior soldo di cui godono, detratte però le ritenute autorizzate dal di loro regolamento.

Art. 61. Potranno esservi compresi ancora gl'individui del dipartimento della marina sotto le stesse leggi e condizioni della truppa di mare.

Art. 62. Qualunque individuo militare si rendesse reo di diserzione, perderà assolutamente il diritto a qualunque beneficio del monte verso la di lui famiglia, quantunque sia stato soggetto alle stabilite ritenzioni.

Art. 63. Le vedove e i figli di coloro che avessero domandata ed ottenuta la dimissione dal servizio militare, o fossero stati cassati ed espulsi, ancorchè fossero uffiziali ed impiegati, non avranno titolo nè diritto a verun beneficio del monte, giacchè questo è istituito a sollievo delle famiglie di quei militari, che o sono morti durante il servizio, o dopo averne ottenuta la giubilazione.

Digitized by Google

Art. 64. Il piano comincierà ad avere effetto dal primo del corrente mese di gennaio 1818.

Omissis

Dato dal nostro palazzo apostolico quirinale, questo dì 15 gennaio 1818.

PIUS PAPA VII.

Motu-proprio *sulla riunione delle due Casse per la giubilazione degli Impiegati civili e militari e loro famiglie, e Disposizioni sulla giubilazione e sull'assegno di pensione; titoli da presentarsi.*

Roma, 30 *gennaio* 1822 (1).

PIUS PAPA VII.

Dopo avere stabilito un piano di riforma e di organizzazione delle nostre truppe, quanto conducente al più facile e sicuro conseguimento del migliore regime e servizio delle medesime, altrettanto vantaggioso all'economia del pubblico erario per la sensibile diminuzione della spesa per il loro mantenimento, abbiamo rivolto le nostre sollecitudini ad assicurare sempre più la sorte futura di quei militari, che, dopo aver prestato un lungo ed onorato servizio, si rendessero o per età, o per cagionevolezza di salute, o per fisiche imperfezioni contratte per ragione del servizio medesimo, inabili a continuarlo; ed in pari tempo Ci siamo occupati di provvedere anche alla sorte delle madri, delle vedove e de' figli de' militari, che rimanessero relitte ed orfani per la morte del loro rispettivo figlio, marito, e padre, seguita in attività di servizio, onde animare vieppiù i militari all'esatto e lodevole disimpegno dei loro doveri, senza timore di rimanere privi del loro trattamento di ritiro, e renderli anche tranquilli sulla futura sussistenza dei suddetti loro parenti.

Avendo pertanto preso le opportune informazioni sullo stato in cui si trovano presentemente le due casse, istituite l'una per la giubilazione ai militari ed impiegati militari, e l'altra per la pensione alle madri, alle vedove ed ai figli dei medesimi; abbiamo rilevato che la prima, per motivo delle molte giubilazioni, che si è dovuto accordare ai militari, i quali contavano lunghi servigi, in confronto degl'introiti vari, irregolari ed insufficienti a formare un fondo atto a prevenire qualunque correlativo bisogno, si trova nell'impossibilità di dare fin da ora altri simili assegnamenti, quantunque vi siano non pochi militari inabili a prestare più oltre il servizio, meritevoli altronde del dovuto riposo; e che la seconda per lo contrario presenta un introito esuberante gli assegnamenti occorrenti.

In tale differenza d'introiti e di esiti delle soddette due casse abbiamo veduto la necessità di adottare un sistema, che bilanci i maggiori pesi ed i minori introiti di una con i minimi pesi e maggiori introiti dell'altra, senz'alcun aumento, anzi con alleggerimento di aggravio sul soldo dei militari, e senza scapito alcuno degli assegnamentari. Quindi, considerando che una sola è la fonte da cui provengono amendue le casse suddette (poichè il militare è quegli che ne costituisce i fondi), e ch'entrambe servono allo stesso scopo, del vantaggio cioè de' militari, assicurando ad essi il trattamento di ritiro, ed alle loro famiglie la futura sussistenza; in vista di questi riflessi, e di quanto fu già da Noi ordinato col *motu-proprio* del 20 febbraio 1817, rispetto agli impiegati nei rami giudiziario, governativo ed amministrativo, abbiamo determinato che amendue le suddette casse si uniscano insieme, e formino un solo fondo destinato alle giubilazioni de' militari, ed alle pensioni dei soddetti loro parenti.

(1) A questo *motu-proprio* si derogò per la maggior parte con l'editto 16 aprile 1844.

Su questi principii pertanto abbiamo commessa la formazione di un nuovo piano corrispondente; ed essendoci stato questo proposto, dopo di averlo preso in matura considerazione, Ci siamo determinati a sanzionarlo. Quindi è che di nostro *motu-proprio*, certa scienza e pienezza della nostra suprema autorità, ordiniamo quanto segue:

Capitolo I. — *Riunione delle due Casse di giubilazione e di pensione, deposito e conservazione dei fondi.*

Art. 1° Le due casse di giubilazione per i militari ed impiegati nello stato militare, e di pensione per le loro madri, vedove e figli orfani saranno riunite, e se ne formerà una sola detta di *giubilazione e di pensione.*

Art. 2° La somma totale, che all'epoca del 1° gennaio corrente sarà rimasta in dette due casse di giubilazione e di pensione riunite, dopo aver dato credito alle medesime di tutti gl' introiti ordinari e straordinari fatti, e da farsi a tutto lo scaduto anno, e dopo aver dato debito egualmente delle spese incontrate sino a detto giorno, sarà versata nella cassa della depositeria generale in conto a parte entro il mese di febbraio entrante, rendendo conto definitivo di queste gestioni al nostro cardinale segretario di Stato, presidente della congregazione militare.

Art. 3° I fondi d'introito della cassa di giubilazione e di pensione saranno conservati d'ora innanzi alla cassa della suddetta depositeria generale.

Capitolo II. — *Assegnamento dei fondi ordinari e straordinari a favore della Cassa di giubilazione e di pensione.*

Fondi ordinari.

Art. 4° La ritenuta da farsi agli uffiziali ed impiegati per formare il fondo della giubilazione e della pensione, che finora si eseguiva separatamente l'una dall'altra, e varia a seconda dei gradi ed impieghi, e che generalmente si è riconosciuta gravosa, viene ridotta complessivamente alla ragione del solo sei per cento sull'ammontare del rispettivo soldo mensile.

Tutti gli uffiziali pertanto di qualunque grado, in attività di servizio, tanto effettivi che interinalmente al seguito; tutti gli impiegati militari e civili che ricevono il soldo dai fondi assegnati allo stato militare, nessuno eccettuato; tutti gli aiutanti sott'uffiziali, e qualsivoglia impiegato isolato nello stato militare, il quale percepisca il soldo di mese in mese; rilascieranno a favore della cassa di giubilazione e di pensione il sei per cento sul loro soldo, come di sopra si è stabilito.

Art. 5° Tutti i cadetti, che attualmente esistono nei corpi di truppa, rilascieranno a favore della cassa di giubilazione e di pensione baiocchi cinque in ogni mese sul loro soldo.

Art. 6° Sulla massa di biancheria e calzatura di tutti i sott'uffiziali, caporali, brigadieri, vice-caporali, tamburi, trombettieri e soldati di qualsivoglia corpo di truppa, compresi quelli che appartengono al piccolo stato maggiore, alla qual massa è stato apportato un aumento colle nuove tariffe, sarà fatta indistintamente la ritenuta mensile di baiocchi cinque per cadauno, da versarsi alla cassa della giubilazione e della pensione, rimanendo ciò nonostante la loro massa in somma maggiore di quella che formavano prima delle nuove organiche disposizioni.

Art. 7° La ritenuta da eseguirsi sulla massa dei sott'uffiziali e soldati di ogni corpo, di cui tratta l'articolo precedente, sarà regolata per maggiore facilità e sicurezza come appresso:

In qualunque giorno del mese dal 1° a tutto il 15, in cui possa accadere aumento, diminuzione, o variazione nel personale della suddetta forza, sarà ritenuta la metà della suddetta somma di baiocchi cinque;

In qualunque altro giorno del mese, cioè dal 16 in avanti, succeda alcuno de' movimenti suddetti, sarà ritenuta l'intera somma di baiocchi cinque.

Digitized by Google

Art. 8° Gli uffiziali ed impiegati giubilati rilascieranno mensilmente sul loro soldo di ritiro il tre per cento a favore della cassa di giubilazione e di pensione, onde far godere alle loro madri, vedove e figli orfani il beneficio della pensione in caso di morte.

Art. 9° Gli uffiziali ed impiegati, che in seguito del piano organico militare saranno posti in riforma con parte di soldo, rilascieranno mensilmente a favore della suddetta cassa il tre per cento sulla parte di soldo loro accordata, fino a che continueranno a percepirla.

Art. 10. Il soldo corrispondente ai gradi, impieghi e posti tutti, che per qualsivoglia causa rimarranno vacanti al completo della forza totale delle truppe stabilita dal piano organico militare, tanto di uffiziale generale, superiore e subalterno, quanto d'impiegato civile e militare, sarà egualmente soggetto alla ritenzione del sei per cento a favore della cassa di giubilazione e di pensione, quantunque un tal soldo non venga pagato dal pubblico erario allo stato militare.

Art. 11. Nella cassa di giubilazione e di pensione sarà bonificata e versata parimente in ogni mese la somma di baiocchi cinque per tutti quei sott'uffiziali e comuni di qualsivoglia corpo, che mancassero al completo della forza, che è stata determinata dal suddetto piano organico della truppa.

Art. 12. Le somme che importeranno le due ritenzioni a favore della cassa di giubilazione e di pensione, stabilite dai precedenti articoli 10 e 11, saranno pagate da monsignor tesoriere generale a carico del pubblico erario, e rimesse alla congregazione militare mediante bonifico nelle rassegne quadrimestrali.

Fondi straordinari.

Art. 13. Ogni uffiziale di qualunque grado o corpo, ed ogni impiegato civile militare, qualunque sia il suo rango, essendo promossi ad altro grado od impiego, venendo destinati o trasferiti, anche per effetto della nuova attuale organizzazione, ad altro impiego o servizio, che apporti un soldo maggiore di quello ch'essi godevano, rilascieranno nel primo mese a favore della cassa di giubilazione e di pensione l'aumento del soldo, che loro assegnerà in detto mese il nuovo grado, impiego o servizio, ancorchè il movimento fosse determinato nei primi giorni del mese stesso.

Art. 14. Tutti quelli che di nuova ammissione verranno assoldati nello stato militare nella sola qualità e grado di uffiziali e d'impiegati in qualsivoglia grado, rango e servizio, rilascieranno alla cassa di giubilazione e di pensione il soldo di un mese intero, restando libero dalla ritenuta del sei per cento nel decorso del primo anno. Questa ritenzione di un mese di soldo verrà però eseguita nel decorso di un semestre in sei rate eguali, una per ogni mese.

Art. 15. Tutte le gratificazioni, che potranno essere accordate dal governo a qualsivoglia individuo appartenente allo stato militare, saranno assoggettate alla ritenuta del sei per cento a favore della cassa di giubilazione e di pensione.

Art. 16. La metà del soldo degli uffiziali e degli impiegati, i quali godranno della licenza per lo spazio di un mese, o minore di un mese, sarà versata nella cassa di giubilazione e di pensione, e vi sarà versato l'intero soldo dei medesimi per tutto quel tempo in cui rimanessero in licenza, o fosse loro concessa oltre un mese all'anno.

Nel caso però che il permesso di assenza fosse provocato da urgenti motivi di salute, o da qualche altra imperiosa circostanza di famiglia (da giustificarsi), gli uffiziali ed impiegati, ai quali sarà accordato questo esplicito permesso, non saranno soggetti ad alcuna ritenuta fino alla concorrenza del lasso di un bimestre; scaduto il quale, se saranno ristabiliti e continueranno a godere del permesso, rilascieranno per tutto il tempo della continuazione la metà del soldo alla cassa di giubilazione e di pensione.

Art. 17. Gli artisti, che saranno pagati dalla cassa militare, rilascieranno il due per cento a favore della cassa di giubilazione e di pensione sulle somme, che loro saranno giustamente dovute e pagate.

Digitized by Google

Art. 18. I fornitori di qualunque articolo ed oggetto militare, per uso e per servizio delle truppe, rilascieranno alla cassa di giubilazione e di pensione l'uno per cento su tutti i pagamenti, che loro si faranno in virtù dei contratti che saranno stipulati.

Art. 19. Sarà ritenuto similmente l'uno per cento a favore di detta cassa sulla somma, che importerà qualsivoglia acquisto, che si potesse fare direttamente dalla congregazione militare o dal governo per uso e per servizio dello stato militare.

Art. 20. Il soldo di qualsivoglia individuo, tanto uffiziale, sott'uffiziale o soldato, quanto impiegato civile e militare, il quale non prestasse il servizio di attività nel suo grado, nella sua qualità, rango o impiego senza legittima causa, o che per qualunque circostanza (fuori del caso di malattia) ottenesse la esenzione dal suddetto servizio, sarà versato alla cassa di giubilazione e di pensione.

Omissis

CAPITOLO V. — *Assegnamento, diritto e giustificazione.*

Art. 27. L'assegno di giubilazione e della pensione d'ora innanzi non potrà essere determinato, accordato e pagato agli uffiziali ed impiegati, ed alle loro madri, vedove ed orfani rispettivamente, se non che in seguito dell'approvazione del nostro cardinale segretario di Stato *pro-tempore*, presidente della congregazione militare, in correspettività delle massime in appresso stabilite. La congregazione militare ne farà la proposta, riconoscerà e testificherà i titoli ed i requisiti del diritto all'ammissione nella somma corrispondente.

In quanto ai sott'uffiziali e comuni, e alle loro madri, vedove e figli orfani, la giubilazione e la pensione rispettive potranno essere determinate e accordate dalla congregazione militare analogamente alle stesse massime.

Assegno di giubilazione.

Art. 28. Chiunque, tanto uffiziale ed impiegato, quanto sott'uffiziale e comune, il quale abbia prestato nelle truppe pontificie un servizio continuato per il lasso di quarant'anni compiti, avrà diritto di essere giubilato. Prima di detta epoca *l'estremo necessario* per chiedere la giubilazione si è la fisica impotenza a continuare il servizio attivo. L'epoca che formerà diritto ad ottenerla sarà di un servizio onorato e continuato per il lasso di anni venti compiti, salvi quei casi che si preciseranno in appresso. L'ammontare della giubilazione d'assegnarsi sarà proporzionata col metodo seguente:

Per anni venti compiti di servizio, la giubilazione sarà la metà del soldo netto che percepiva l'individuo nello stato militare;

Dagli anni 21 incominciati, e continuati alli 30, sarà di due terzi;

Dalli 30 alli 40 sarà di tre quarti;

Dalli 40 in poi sarà dell'intero soldo netto.

Art. 29. Le indennità accessorie al grado, o all'impiego di attività, e le indennità personali, che potessero essere accordate dal governo in virtù di particolari distinti servizi, o di altra qualunquesiasi causa, non si cumulano al soldo del grado o dell'impiego, nè dànno diritto ad alcun assegno di giubilazione per conto delle medesime.

Resta egualmente escluso il conteggiare nel soldo netto, per modo di regola, il valore del pane o di altro genere che si passa alla truppa.

Art. 30. Nel numero degli anni sarà computato il tempo di servizio prestato in ogni tempo al governo pontificio in qualsivoglia corpo di truppa, e nello stato militare in genere, o in ogni altro pubblico ufficio civile, purchè non vi sia stata interruzione per causa di congedo assoluto, o di dimissione forzosa.

Digitized by Google

Art. 31. Non sarà calcolato nel suddetto cómputo il tempo nel quale l'impiegato o il militare fosse sospeso dall'autorità suprema, seppure dalla clausola del rescritto, o del decreto di sua reintegrazione, non constasse che la sospensione fu senza sua colpa.

Art. 32. I militari ed impiegati nello stato militare, che cessarono di servire il governo pontificio nell'anno 1798, e che riassunsero il servizio prima del 1808, cumuleranno al loro anni d'effettivo servizio gli anni d'intervallo dall'una all'altra epoca.

Art. 33. I militari ed impiegati nello stato militare, che cessarono di servire nel suddetto anno 1798, e che riassunsero il servizio pontificio soltanto dopo l'anno 1808, non cumuleranno agli anni di servizio attuale per il diritto alla giubilazione, se non che gli anni ne' quali effettivamente servirono dal 1798 in addietro.

Art. 34. I militari ed impiegati nello stato militare, che servivano il governo pontificio nell'anno 1808, e che non fecero parte dell'unione succeduta in quell'epoca, cumuleranno agli anni di servizio effettivo gli anni d'intervallo decorsi da detta epoca 1808 fino al giorno in cui furono poscia richiamati al servizio nelle nostre truppe.

Art. 35. Quelli per lo contrario che nell'anno 1808, essendo al servizio delle nostre truppe, vennero uniti in detta epoca, non potranno cumulare gli anni d'intervallo de' quali tratta il precedente articolo.

Art. 36. Le favorevoli disposizioni portate dagli articoli 32, 33 e 34 non saranno applicabili a qualunque militare, o impiegato nello stato militare, quando abbia ottenuto in qualunque tempo, e da qualsivoglia grado, carica o impiego il congedo assoluto, o la dimissione forzosa dal servizio; quando insomma vi sia stata la interruzione motivata nell'art. 30.

Art. 37. I militari ed impiegati nello stato militare, chiamati al servizio nelle nostre truppe dall'anno 1814 in poi, senz'avervi appartenuto anteriormente, annovereranno il loro servizio per la giubilazione e per la pensione soltanto dall'epoca in cui l'intrapresero nelle medesime.

Art. 38. Rispetto ai militari ed impiegati militari, la cui giubilazione sarà provocata da ferite o da infermità certificate in conseguenza di servizio nelle nostre truppe, potranno essere ammessi ad una considerazione particolare sull'epoca e qualità dell'assegnamento, in ragione del loro grado e del loro rango.

Art. 39. È riservata al nostro cardinale segretario di Stato *pro-tempore*, presidente della congregazione militare, la facoltà di determinare l'assegnamento della giubilazione ai militari ed impiegati nello stato militare giusta l'epoca della prescrizione del tempo, ancorchè manchi l'estremo della fisica impotenza, quando vi concorrano particolari circostanze meritevoli di considerazione.

Art. 40. In tutti i casi previsti di sopra non avrà luogo la giubilazione, nè sarà ulteriormente pagata, quando il dimissionario goda o sia ammesso, in seguito ad altro impiego pubblico, a pensione equivalente dalla cassa del governo.

Art. 41. Cesserà ugualmente la giubilazione in qualunque de' casi su espressi, tutte le volte che il giubilato fosse richiamato in attività di servizio o assumesse servizio presso qualche altra corte o dominio.

Art. 42. La giubilazione non si potrà godere fuori dello Stato pontificio.

Art. 43. Si perderà altresì la giubilazione quando il dimissionario venisse condannato, in giudizio criminale, ad una pena afflittiva infamante.

Assegno di pensione.

Art. 44. Morendo un militare o un impiegato nello stato militare in effettività di servizio, o in assegnamento di giubilazione, o di parte di soldo per riforma; e lasciando dopo di sè la vedova superstite, e i figli maschi di minorile età, ovvero incapaci per qualche fisico impedimento di procacciarsi il vitto, ed in istato di vera povertà; e le figlie femmine, sebbene maggiori, egualmente povere e nubili; avranno tutti questi il diritto alla pensione, quando il defunto abbia prestato il servizio che sarà determinato in appresso.

Art. 45. La pensione non potrà giammai essere maggiore della metà del soldo netto, che godeva il defunto nell'ultimo mese di sua vita, qualunque fosse il di lui grado o impiego, qualunque il tempo del prestato servizio.

L'articolo 29, che dichiara non doversi comprendere nel soldo alcuna indennità, o altro accessorio assegnamento per determinare la giubilazione, è applicabile alla pensione della quale si tratta.

Art. 46. Alla pensione nella metà del soldo netto, stabilita dall'articolo precedente, avranno diritto le vedove e gli orfani figli, quando il defunto abbia servito oltre dieci anni consecutivi, s'era sott'uffiziale o impiegato; e oltre sei anni pure consecutivi, s'era sott'uffiziale o comune.

Art. 47. Sarà accordata la pensione nella terza parte del soldo netto alle vedove ed orfani figli quando il defunto non avrà servito che per sei anni interi consecutivi, essendo uffiziale o impiegato; e per quattro anni interi consecutivi, essendo sott'uffiziale o comune.

Art. 48. Le vedove e gli orfani figli non potranno godere di alcuna pensione se il defunto avrà prestato un servizio minore di quello ch'è stato prescritto dai precedenti articoli 46 e 47.

Art. 49. Le vedove e gli orfani figli del militare, o dell'impiegato defunto, essendo in giubilazione o in riforma, saranno ammessi in qualunque tempo alla pensione nella metà dell'assegnamento di giubilazione, o di soldo di riforma, che percepiva il defunto.

Art. 50. La madre dei militari, o degl'impiegati, che morranno in attività di servizio, o in assegnamento di giubilazione, o in soldo di riforma, senza lasciare vedova o figlio alcuno, sarà ammessa alla pensione, che competerebbe alle vedove ed ai figli, in conformità di ciò ch'è stato prescritto agli articoli 46, 47 e 49, purchè sia in istato di vedovanza e di vera povertà.

Niuna provvidenza però a favore delle madri avrà luogo, o quando vi sia la vedova, o alcun figlio del defunto, cui la pensione competa, o quando siano esse nel caso contemplato dall'art. 48.

Art. 51. Il diritto alla pensione sarà comune fra la vedova, s'esisterà, ed i figli, ai quali potrà competere.

Art. 52. Se vi saranno figli di più letti, la pensione sarà comune similmente fra la vedova e tutti quei figli che vi potranno avere diritto.

Art. 53. La moltiplicità dei figli non darà diritto giammai all'accrescimento della pensione competente.

Art. 54. Rappresentando una donna a un tempo due diritti, l'uno come vedova e l'altro come madre di militari, o d'impiegati defunti, non potrà ottenere se non che l'assegnamento di pensione, a proporzione del soldo maggiore o minore del marito o del figlio.

Art. 55. La madre, che rimanesse priva ad un tempo di due, o di più figli militari, o impiegati nello stato militare, non potrà ottenere, parimenti, se non che la porzione in proporzione del soldo maggiore che godeva uno dei morti figli.

Art. 56. La madre, che avrà più figli nello stato militare, venendo per la morte di uno dei medesimi ammessa alla pensione, non potrà pretendere, al succedere della morte di qualsivoglia altro dei detti figli, se non che quell'aumento che le potesse competere per il maggior soldo, che percepiva uno de' medesimi, fino alla concorrenza di una sola pensione.

Art. 57. In ogni qualunque circostanza, nei casi contemplati dagli articoli precedenti, non sarà accordata giammai che una sola pensione.

Art. 58. Cesserà la pensione alla vedova, o la porzione alla medesima spettante, passando a nuove nozze.

Art. 59. I figli maschi, divenuti maggiori, cesseranno di godere la rata della pensione competente a ciascuno di essi, e le figlie femmine, seguito il loro collocamento, oppure se fossero mantenute in qualche luogo di educazione a carico di qualche pia sovvenzione o istituzione, ovvero a spese del governo.

Cesserà del pari la pensione corrispondente ai figli maschi durante ancora la loro minorile

età, nel caso che venissero impiegati in qualunque corte o dominio, o fossero mantenuti dalla cassa del governo, o coi prodotti di qualche pia istituzione in qualche collegio o altro pubblico stabilimento di educazione.

Art. 60. Le rate della pensione, che si cesserà di pagare nei casi contemplati dall'articolo precedente, rimarranno a beneficio della cassa di giubilazione e di pensione.

Art. 61. Le madri cesseranno dal godimento della pensione rimaritandosi.

Art. 62. La madre che all'epoca della morte del figlio o dei figli non fosse in istato vedovile, e che divenisse vedova dopo la detta morte, non avrà diritto in questo caso a chiedere ed a pretenderne la pensione.

Art. 63. Non avrà egualmente diritto la madre di chiedere e di pretendere la pensione alla epoca della morte del figlio e dei figli dei militari o impiegati, quando alla detta epoca di loro morte ella fosse vedova di altro marito, il quale non fosse stato il genitore del figlio o dei figli militari o impiegati.

Art. 64. La pensione non potrà essere goduta da chi sia fuori dello Stato pontificio.

Art. 65. Per conseguire nei rispettivi casi la pensione determinata dal presente *motu-proprio*, se ne dovrà avanzare istanza accompagnata dalle analoghe giustificazioni e prove che garantiscano la dimanda; come anche per esigere con procura, dovrà esibirsi in forma probante, oltre il mandato, anche la fede di sopravvivenza.

Art. 66. In conseguenza del precedente articolo, le madri, le vedove ed i figli orfani che dimanderanno la pensione, dovranno inoltrare alla congregazione militare, per mezzo degl'immediati superiori del loro defunto figlio, marito o padre, la supplica accompagnata dai seguenti documenti:

Documenti da presentarsi dalla madre.

1° Certificato della legittima qualità di madre;
2° Certificato di sua vedovanza;
3° Certificato provante che il defunto figlio non abbia lasciato vedova o figli.

Documenti da presentarsi dalla vedova con figli.

1° Fede di matrimonio;
2° Giustificazione della esistenza dei figli, del loro stato ed età.

Documenti da presentarsi dalla vedova senza figli.

1° Fede di matrimonio;
2° Certificato provante che il defunto marito non abbia lasciato figli, o alcun figlio, che possa avere diritto alla pensione.

Documenti da presentarsi da figli orfani di padre vedovo.

1° Fede di matrimonio del defunto padre;
2° Loro fedi di battesimo;
3° Certificato della morte della madre.

Art. 67. Tanto le madri, quanto le vedove e figli dovranno inoltre esibire la copia autentica dell'ultima patente del grado, l'impiego del defunto loro rispettivo figlio, marito o padre, s'era uffiziale o impiegato; o un certificato del capo del corpo, comprovante la qualità della esistenza al medesimo, s'era sott'uffiziale o comune. Ed essendo il defunto in giubilazione, o in riforma col soldo all'epoca della morte, dovranno esibire la copia autentica della patente di giubilazione, o del decreto di riforma con soldo.

Art. 68. Dovranno infine le madri, le vedove ed i figli orfani, che imploreranno la pensione, provare il loro rispettivo stato di povertà. I figli maschi in età maggiorenne dovranno provare la loro incapacità di procacciarsi il vitto per qualche fisico impedimento, se vorranno essere considerati al beneficio della pensione.

Capitolo VI. — *Disposizioni generali.*

Art. 69. Le madri, le vedove ed i figli di qualunque individuo militare, o impiegato nello stato militare, il quale si rendesse reo di diserzione, non avranno alcun diritto a pretendere la pensione, nè alcun compenso o sovvenzione, quantunque sia stato quegli soggetto alle stabilite ritenzioni durante il servizio.

Art. 70. Le madri, le vedove ed i figli di coloro che avessero dimandata ed ottenuta la demissione dal servizio militare, o fossero stati cassati o espulsi (ancorchè fossero uffiziali ed impiegati), non avranno ugualmente titolo nè diritto ad alcuna pensione, nè alla minima sovvenzione a carico della cassa di giubilazione e di pensione, essendo questa istituita a sollievo ed in sussidio unicamente delle famiglie di militari ed impiegati, che sono morti durante il servizio, o dopo averne ottenuta la giubilazione, o dopo di essere stati posti in riforma con parte del soldo.

Art. 71. I legati, che si potessero fare da qualsivoglia individuo in virtù di disposizione testamentaria a favore della cassa di giubilazione e di pensione, saranno accettati ed aumenteranno i fondi d'introito.

Art. 72. Se i fondi per qualche imprevedibile disgrazia deperissero, o per qualche straordinaria vicenda non bastassero a sostenere le spese, gli assegnamenti di giubilazione e di pensione, che saranno stati accordati, dovranno subire un proporzionato ribasso senz'eccezione alcuna.

Art. 73. Siccome, oltre i casi più comuni contemplati nel presente *motu-proprio*, se ne possono dare degli altri di loro natura singolari ed imprevedibili, che presentino un giusto titolo a determinare ed accordare qualche assegnamento di giubilazione e di pensione, così apparterrà al nostro cardinale segretario di Stato *pro-tempore*, presidente della congregazione militare, di proporzionare ai medesimi le provvidenze opportune.

Art. 74. Le disposizioni portate dal presente nostro *motu-proprio* avranno il loro effetto, e saranno poste in pieno vigore, dal primo del venturo mese di febbraio per tutta la truppa di linea e leggiera, che milita sotto le bandiere pontificie, e per gl'individui del dipartimento militare della marina.

Art. 75. Queste disposizioni saranno comuni anche al corpo de'carabinieri, con le modificazioni e amplificazioni che potranno essere specialmente determinate nel piano organico del medesimo da pubblicarsi, continuando a rilasciare provvisoriamente, ed infrattanto tutte le ritenute, che presso il corpo medesimo sono presentemente in vigore, tanto per il fondo della giubilazione, quanto per il monte delle vedove.

Clausole derogatorie.

Volendo e decretando che al presente nostro *motu-proprio* non possa mai opporsi di orrezione o sorrezione, nè di qualunque altro vizio o difetto della nostra volontà ed intenzione, ma voglia ed abbia sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis*, e che quanto in esso si contiene debba sempre attendersi ed eseguirsi; togliendo Noi a qualunque autorità, anche degna di special menzione, ogni facoltà d'interpretare ed eseguire diversamente, e dichiarando fin da ora nullo ed invalido tuttociò che si potesse fare in contrario, ancorchè non siano state chiamate, nè sentite le autorità suddette, nè altra qualsivoglia persona o corpo che vi avesse, o pretendesse avervi interesse; e non ostante la regola della nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*,

il nostro *motu-proprio* del 15 gennaio 1818 sulle pensioni alle madri, alle vedove ed ai figli dei militari, e qualsisiano altre ordinazioni de' nostri predecessori e nostre, decreti, usi e qualunque altra cosa potesse opporre in contrario: alle quali cose tutte e singole avendone il pieno tenore qui per espresso, e di parola inserto per l'effetto delle cose premesse, ampiamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico quirinale, questo dì 30 gennaio 1822.

PIUS PAPA VII.

N° 12. — *Disposizioni provvisorie sull'organizzazione ed attivazione della Truppa Ausiliare di riserva.*

1° *settembre* 1831.

Art. 1° La truppa ausiliare di riserva, istituita in varie provincie dello Stato, è nella dipendenza della presidenza delle armi come la truppa di linea.

Omissis

Art. 3° La truppa ausiliare di riserva è sottoposta come tutte le altre truppe dello Stato alle leggi e regolamenti di servizio, di amministrazione e di disciplina stabiliti dal governo. Quindi le attribuzioni degli ispettori economici nelle divisioni territoriali e dell'uditorato generale si estenderanno anche sulla medesima a forma dei regolamenti.

Omissis

Art. 11. Nella truppa ausiliare di riserva, una volta che uno siasi arruolato, non potrà dimettersi a proprio talento. Chiunque bramerà il suo congedo, dovrà far tenere una supplica corredata di documenti, che giustifichino cause legittime della dimanda di dimissione.

Omissis

Art. 13. Sono accordati alla truppa ausiliare di riserva i privilegi che risultano dall'annessa tabella.

Omissis

Art. 18. Dopo dieci anni di onorato servizio sarà accordato il ritiro, se verrà chiesto, coll'uso dell'uniforme e col godimento dei privilegi.

Omissis

Dato dalla segreteria di Stato; Roma, il 1° settembre 1831.

Card. T. BERNETTI.

Onori e privilegi accordati dalla Suprema Segreteria di Stato alla Truppa Ausiliare di riserva di nuova formazione.

§ 1° Il privilegio del foro militare attivamente nel caso di offesa in servizio, e per odio del medesimo, passivamente per delitti anche comuni commessi in attività di servizio.

§ 2° L'*ostendatur* per sei giorni prima dell'esecuzione dei mandati civili, e l'*exequatur* della superiorità militare.

§ 3° Il pagamento della sola metà delle propine in tutte le cause.

§ 4° La così detta *pace* in termini nelle sole cause che non eccedono la giurisdizione dei podestà.

§ 5° L'esenzione, se ne vorrà godere, dalle gravezze comunitative, che risguardano solamente l'opera della persona.

§ 6° L'esenzione degli alloggi militari di truppe estere o nazionali.

§ 7° Il libero giro nell'interno delle provincie senza passaporto, e l'uso dell'archibugio di caccia senza licenza della polizia, la patente tenendo luogo di quello e di questa.

Oltre i suddetti onori e privilegi è accordata, e sarà pagata a ciascun sott'uffiziale e comune, dal sergente maggiore al basso, il quale sia ammesso nei ruoli di questa forza ausiliare, l'annua retribuzione di scudi tre, la quale terrà luogo delle antiche franchigie concesse ai militi provinciali, e compenso della presentazione alle rivisle periodiche, che verranno stabilite nel decorso d'ogni anno.

Roma, li 31 agosto 1831.

Card. T. BERNETTI.

Il Presidente delle Armi
G. Ugolini.

Extrait *de la Capitulation militaire signée à Lucerne le 5 mai 1832 entre le Gouvernement Pontifical e les deux Commandants des Régiments ètrangers.*

5 *mai* 1832.

Corpi Esteri nel servizio della S. Sede.

Omissis

Art. 16. — *Récompenses.*

§ 1. Aucun membre du régiment ne pourra être renvoyé que par sentence du conseil de guerre, ou pour cause d'impossibilité physique de continuer ses services, qui sera constaté par les officiers de santé à ce délégués, de la manière en usage pour les troupes nationales.

§ 2. L'officier qui se sera rendu inhabile au service par sa propre faute n'aura droit à aucune retraite, mais seulement à l'indemnité de route pour rentrer dans ses foyers; celui dont l'incapacité de servir proviendra de maladie naturelle aura droit à la retraite fixée par le *motu-proprio* de S. S. sur cet objet.

§ 3. Dans le cas que cette incapacité provienne d'infirmités occasionnées par le service, les officiers qui se trouveront dans cette position, recevront à titre de pension viagère la moitié de la solde de leur grade, quelque soit le nombre d'années de leur service, jusqu'à vingt-cinq ans. Après ce terme ils jouiront d'une pension équivalente aux trois quarts de la solde de leur grade, et après trente ans de service cette pension sera égale à la solde entière.

§ 4. L'officier rendu inhabile au service par suite de blessures reçues au service ou pour une cause quelconque provenant de celui-ci, sera considéré comme ayant servi trente ans et jouira de la solde entière pour pension de retraite.

§ 5. Cette pension sera augmentée d'un quart, si la blessure a occasionné la perte d'un membre.

§ 6. Si elle a occasionné la perte de deux membres l'officier aura alors droit à la pension du grade immédiatement supérieur au sien.

§ 7. Les sous-officiers et les soldats rendus inhabiles au service par leur propre faute n'auront droit à aucune récompense.

§ 8. Ceux qui le seraient devenues par suite de leur service jouiront des mêmes avantages accordés aux soldats nationaux invalides, et la retraite accordée à ceux-ci par l'art. 38 du *motu-proprio* sera modifié à l'avantage des sous-officiers et soldats des régiments étrangers de la manière suivante:

» Après vingt ans de service; ils jouiront de la moitié de leur solde;

» Après vingt-cinq ans des deux tiers;

» Après trent ans de la solde entière.

§ 9. Les articles 4, 5, 6 ci-dessus à l'égard des officiers seront communs aux sous-officiers et soldats.

§ 10. Les pensionnaires pourront à leur gré jouir de leur pension dans les Etats du Saint-Siége ou hors de ceux-ci au lieu de leur domicile.

§ 11. Les pensions acquises par les causes susmentionées ne se perdent jamais.

§ 12. Tout individu en entrant au service du Saint-Siège est tenu de renoncer tant pour le présent que pour l'avenir à tout pension ou gratification dont il jouirait déjà, ou bien qui lui serait offerte ou garantie par une puissance étrangère. Sur la considération de cette renonciation, Sa Sainteté s'engage à accorder les avantages suivants.

Les régiments étrangers ne pourront être licenciés du service avant vingt ans.

§ 13. Si par des circonstances imprévues il devenait urgent de les licencier, avant qu'ils aient atteint une existence de vingt ans, les sous-officiers et soldats recevront à titre de récompense une gratification de dix mois de solde et les frais de route lusqu'à la frontière suisse.

Tous ceux qui auront plus de huit années de service recevront une gratification de trois mois de solde et en outre le tiers de leur paye pour la moitié du temps qu'ils ont servi.

§ 14. Si les regiments étaient licenciés avant dix années de service, les officiers seront admis à servir dans les troupes nationales, dans lesquelles ils jouiront de leur solde actuelle jusqu'à leur vingt années de service et obtiendront à leur tour de l'avancement, ou s'ils préfèrent rentrer dans leur foyers, et que le licenciement ait eu lieu avant huit ans, ils recevront à titre de dedommagement le quart de leur solde leur vie durante.

Ceux qui jouissant d'une pension y auront renoncé à cause de leur entrée au service du Saint-Père, recevront la demi-solde de leur grade.

Si le licenciement avait lieu entre la huitième et vingtiéme année de service le dedommagement sera augmenté d'autant de quarantième, qu'il y aura eu d'années au dessus de huit.

L'article précédent ne sera pas applicable aux officiers qui entreront au service, après la première formation lorqu'ils auront moins de huit ans de service, ils ne jouiront dans ce cas-là que d'une gratification équivalente à une année de solde; pour le reste ils seront traités, selon la teneur de l'article précédent.

§ 15. Les sous-officiers et soldats pourront porter comme marque de distinction sur le bras gauche autant de chevrons qu'ils auront renouvellé de capitulations: deux chevrons donneront droit à une supplément de solde d'un bajocco par jour qui sera cumulée avec toute pension, que le decoré pourrait obtenir. Après vingt ans de service ils entreront en jouissance de leur retraite au terme du *motu-proprio* modifié comme il est dit plus haut.

§ 16. Les veuves de ceux qui mourraient sur le champ de battaille ou par suite de blessures reçues au service, recevront à titre de pension viagère le tiers de la solde dont jouissait leur mari à l'époque de sa mort.

§ 17. Les veuves des officiers *morts ou service* jouiront des avantages accordés aux veuves par le *motu-proprio* du S. S. du 30 janvier 1822.

Ayant été établi en principe que chaque sous-officiers et soldat doit subir une retenue mensuelle au profit de la caisse des pensions, ceux qui sortiraient du service, pour quelle cause que ce soit, sans avoir obtenu un traitement de retraite seront remboursés du montant des retenues qu'ils auraient subies pour cet object pendant la durée de leur service.

Lucerne, le 5 mai 1832.

Digitized by Google

N° 19. — *Regolamento per la formazione di un Corpo di Volontari pontifici nelle quattro Legazioni. — Il servizio dei Volontari sarà gratuito; godranno alcuni privilegi.*

1° *giugno* 1833.

Organizzazione.

Art. 1° Viene istituito un corpo di volontari pontifici nelle quattro legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì per le circostanze, che dalle autorità governative si riconosca opportuno il temporaneo servigio di una forza, oltre la truppa ordinaria già esistente.

Omissis

Qualità e doveri.

Art. 18. I volontari pontifici dovranno essere nativi dello Stato pontificio, avere stabile domicilio nel luogo ove si ascrivono. Saranno ammessi dall'età di 20 anni sino a quella di 50, dovranno essere immuni da ogni precedente condanna criminale, di buona condotta morale, religiosa e politica, di sana e robusta costituzione fisica.

Omissis

Gratificazione e stipendi.

Art. 31. Il servigio dei volontari pontifici sarà gratuito.

Omissis

Art. 33. Pel servigio straordinario, e quando il servigio ordinario eccede le 24 ore, i volontari pontifici avranno diritto ad un compenso.

Quello fra gli uffiziali che sarà determinato dal governo con apposita circolare non sarà dai medesimi percepito, se non nei casi in cui si troverà sotto le armi l'intera parte del corpo da esso dipendente, o quando avessero particolari autorizzazioni dal governo stesso.

Pei sott'uffiziali poi sarà, come segue, esclusa ogni altra competenza:

Sergente maggiore	Baiocchi	30
Sergente	»	25
Furiere	»	20
Capo tamburo	»	18
Caporali e tamburi	»	15
Volontario semplice	»	12

Omissis

Privilegi e ricompense.

Art. 35. I volontari pontifici saranno esenti dalle tasse personali, ed anche dalla loro quota d'inghiarazione, ed opere manuali alle strade, per quelli che appartengono a famiglie che ne hanno obbligo.

Art. 36. Quest'esenzione continuerà in loro favore quando dopo 15 anni di fedele e zelante servigio nel corpo siano resi inabili per avanzata età a proseguirlo, ed anche prima se l'impotenza sia provenuta in conseguenza diretta del servizio stesso. Nel caso poi di morte per la causa medesima, l'esenzione proseguirà di dieci anni in favore delle loro vedove e dei figli minori.

Omissis

Digitized by Google

Art. 48. Con tale ordinamento dei volontari pontifici nelle legazioni cessano immediatamente gli altri corpi ed istituzioni qualunque di uomini armati non militari che esistessero.

Visto ed approvato il presente regolamento.

Dato dal palazzo apostolico; Bologna, 1° giugno 1833.

Il Cardinale Commissario straordinario
Card. U. P. Spinola.

Istituzione del Corpo Politico militare dei Bersaglieri pontifici.
21 *dicembre* 1833.

REGOLAMENTO.

TITOLO PRIMO.

Istituzione del Corpo.

Art. 1° Pel servizio armato di polizia nella legazione di Velletri e nelle delegazioni di Frosinone, Benevento, Rieti, Spoleto, Camerino, Ascoli e Fermo, v'ha un corpo militare denominato dei bersaglieri pontifici.

Art. 2° Si presta esso, occorrendo, come ogni altro corpo di linea, ma suo suo scopo principale la vigilanza per la prevenzione, e lo scuoprimento dei delitti, l'arresto dei delinquenti, il mantenimento della pubblica tranquillità e sicurezza, il promuovere nei modi legali l'interesse dell'erario.

Omissis

TITOLO SECONDO.

Composizione e formazione del Corpo.

Art. 6° Il corpo dei bersaglieri sarà composto di:
1 Maggiore, 2 capitani di 1ª classe;
3 Capitani di 2ª classe, 7 tenenti, 8 sottotenenti;
6 Marescialli d'alloggio capi a cavallo, 6 detti a piedi;
2 Detti d'alloggio a cavallo, 37 detti a piedi;
10 Brigadieri a cavallo, 58 detti a piedi;
22 Vice-brigadieri a piedi, 72 detti a cavallo;
675 Bersaglieri a piedi, 8 trombe, 8 tamburini.

Omissis

Art. 16. Chi aspira ad essere arruolato nei bersaglieri, giustificherà che abbia l'età di anni 21 compiuti e non ecceda quella di 35.

Omissis

Art. 92. Pei permessi di matrimonio si osserveranno le discipline medesime che sono in vigore pel corpo dei carabinieri.

Art. 93. Chiunque si unirà in matrimonio, senza averne riportato il permesso, sarà immediatamente espulso.

Omissis

Digitized by Google

TITOLO NONO.

Giubilazioni ed assegni.

Art. 104. Gl'uffiziali, i sott'uffiziali ed i bersaglieri acquistano il diritto alla giubilazione dopo un servizio non interrotto di anni 30. Prima di tal'epoca, l'estremo necessario per chiedere la giubilazione sarà quello della fisica impotenza acquistata in servizio, e per causa di servizio, semprechè questo siasi prestato per lo spazio continuato di anni 15.

Art. 105. Tanto le giubilazioni che le pensioni alle vedove ed ai figli minori di età degli uffiziali, sott'uffiziali e bersaglieri defunti, saranno regolate dalla direzione generale del debito pubblico colle stesse norme e regole che sono in pratica per le altre truppe.

Art. 106. Gli uffiziali, i sott'uffiziali ed i bersaglieri, la cui giubilazione sarà provocata da ferite, o da grave infermità contratte a cagione di servizio (ciò che dovranno giustificare col mezzo di legali documenti), potranno essere meritevoli di una considerazione particolare.

Art. 107. I comandanti le compagnie, riconosciuti tra i loro subalterni quelli che per fisica impotenza fossero inabili a servire, senza che vi abbia contribuito la loro mala condotta, ne faranno dettagliato rapporto munito di autentiche prove.

Art. 108. Le istanze per giubilazione o pensione, corredate dei necessari documenti, saranno dal maggiore dirette alla presidenza delle armi; e questa, qualora le trovi in regola, le trasmetterà alla direzione generale del debito pubblico.

Omissis

Art. 143, n° 5. Gl'individui dei bersaglieri che si segnaleranno con un' azione luminosa, straordinaria ed importante allo Stato, potranno ottenere di valutare un anno di più nella loro anzianità di servizio, ed anche essere distinti con speciale onorificenza.

Roma, 21 dicembre 1833.

Card. A. D. GAMBERINI.

TARIFFA DEL SOLDO.

Maggiore	Scudi	50	»
Capitano di 1ª classe	»	38	»
Id. di 2ª id.	»	35	»
Tenente	»	25	»
Sottotenente	»	20	»
Maresciallo d'alloggio capo	»	15	80
Maresciallo a piedi ff. di maresciallo capo	»	12	80
Id. d'alloggio a cavallo	»	14	50
Id. Id. a piedi	»	12	80
Brigadiere a cavallo	»	11	50
Id. a piedi	»	9	80
Vice-brigadiere a piedi	»	6	80
Bersaglieri a cavallo	»	8	50
Id. a piedi, tromba e tamburo	»	6	80

Annotazione.

La ritenuta agli uffiziali per giubilazione si è del 6 per cento; ai sott'uffiziali e bersaglieri, trombe e tamburi del 2 per cento.

N° 3. — *Ordine del giorno col quale si pubblicano i diversi miglioramenti prescritti tanto nell'organizzazione, quanto nel vestiario, paghe ed equipaggiamento delle Truppe di linea pontificie.*

Roma, 29 *dicembre* 1834.

La Santità di Nostro Signore essendosi degnata di prescrivere alcuni miglioramenti tanto nell'organizzazione delle sue truppe di linea, quanto nel vestiario ed equipaggiamento delle medesime, si portano questi a conoscenza della milizia pontificia affinchè tutti coloro, cui spetta, concorrano alla esecuzione per la parte che li riguarda.

Art. 1° Lo stato militare pontificio in attività di servizio comprende quanto segue:

1° Ministero della presidenza delle armi;
2° Stato maggiore generale;
3° Stato maggiore di piazza;
4° Genio;
5° Artiglieria;
6° Fanteria;
7° Cavalleria;
8° Marina.

Art. 2° Oltre le armi indigene, sono al servizio della Santa Sede una compagnia di artiglieria e due reggimenti di fanteria estera, formati secondo le rispettive capitolazioni.

Art. 3° Vi sono egualmente un reggimento di carabinieri ed un corpo di bersaglieri, dipendenti pel disciplinare dalla direzione generale di polizia.

Art. 4° La fanteria di linea indigena è composta di dieci battaglioni, cioè uno di veterani e invalidi, due di granatieri, cinque dei fucilieri e due di cacciatori.

Art. 5° La cavalleria è formata di un reggimento di dragoni ed un corpo di cacciatori.

Art. 6° La marina conserva l'attuale sua formazione.

Omissis

Art. 10. Dei diversi corpi attivi componenti la truppa indigena faranno parte i cadetti. Ve ne sarà uno per compagnia nei corpi dei granatieri, dei fucilieri e dei cacciatori a piedi. In quei di artiglieria, dei dragoni e dei cacciatori a cavallo ve ne saranno due nelle compagnie che portano il numero dispari, ed uno nelle compagnie che lo hanno pari.

I cadetti prima di essere promossi all'uffizialità dovranno avere percorsi i singoli gradi subalterni ed averne sostenuto il servizio.

La metà delle promozioni all'uffizialità nel totale delle armi rispettive sarà riservata ai cadetti e l'altra ai sott'uffiziali.

Art. 11. La compagnia del treno rimane disciolta, e gl'individui di truppa, che la compongono, passeranno a far parte, nei rispettivi gradi, come cannonieri conduttori nelle due compagnie del corpo montate.

Siccome il soldo di questi si trova inferiore a quello di cui ora godono gli uomini di truppa del treno, così a completamento dell'attuale loro soldo essi riceveranno un'indennità personale, la quale andrà a diminuire e cessare intieramente a misura ch'eglino verranno diminuiti, o otterranno aumento di soldo per effetto di promozione.

Omissis

TARIFFA del soldo mensile dello Stato Maggiore generale.

Generale comandante le truppe indigene	Scudi	140	»
Colonnello ispettore	»	75	»
Colonnelli aggiunti	»	75	»
Capitani aiutanti di campo	»	38	»

ANNOTAZIONE.

1° Il soldato è soggetto alla ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.

TARIFFA del soldo dello Stato Maggiore di piazza.

Colonnello comandante il forte S. Angelo			Scudi 75	„
Tenente colonnello comandante la piazza di Roma			„ 50	„
Maggiore comandante la piazza di Civita Castellana			„ 45	„
Aiutanti di piazza	Capitani di classe	1ª	„ 32	„
		2ª	„ 27	„
	Tenente		„ 18	50
	Sottotenente		„ 15	„
Segretario di piazza			„ 9	„
Professori	Sergenti		„ 10	„
	Caporali		„ 9	„

ANNOTAZIONE.

1° Il soldo di tutti gl'individui compresi nella presente tariffa è soggetto alla ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.

2° Se i comandanti del forte S. Angelo e della piazza di Roma avessero un grado più elevato di quello descritto nella presente tariffa, riceveranno il trattamento del grado di cui saranno rivestiti.

TARIFFA del soldo mensile del Genio.

Maggiore		Scudi 50	„
Capitani di classe	1ª	„ 33	„
	2ª	„ 28	„
	3ª	„ 24	„
Tenenti di classe	1ª	„ 19	„
	2ª	„ 16	„
Cadetto		„ 6	„

ANNOTAZIONE.

1° Il soldo è soggetto alla ritenuta del 6 per cento.

N° 28. — *Nuove Disposizioni intorno all'assegno delle giubilazioni e pensioni per gli addetti al Corpo dei Bersaglieri.*

13 *giugno* 1840.

Omissis

Sottoposte alla Santità di Nostro Signore le variazioni da praticarsi sull'assegno delle giubilazioni e pensioni per gli addetti al corpo dei bersaglieri, si è benignamente degnata di approvarle nella udienza del 10 corrente nel modo come segue:

Il trentennio compito di non interrotto servizio, prestato interamente nel corpo dei bersaglieri, darà diritto alla giubilazione intera anche senza il concorso della fisica impotenza.

Se il servizio non siasi prestato interamente nel corpo dei bersaglieri, ma in parte o nel civile o nella linea o in qualunque altro pubblico ufficio che esiga il quarantennio per la gin-

Digitized by Google

bilazione, purchè non siavi intervenuta o una dimissione forzosa, ovvero una interruzione maggiore dei due mesi, si potrà cumulare, bene inteso però che ogni anno di servizio prestato o nel civile o nella linea o in altro ufficio, come sopra, sia calcolabile per una quarantesima parte del trentennio, come ogni anno consumato nei bersaglieri si calcola per una trentesima.

Pei periodi di servizio, come sopra, inferiori agli anni 30, sarà accordata la giubilazione, qualora vi concorra l'estremo della fisica impotenza con le stesse regole di cumulazioni e con le seguenti normali:

Dopo 10 anni compiti si avrà diritto ad un quarto di soldo;
Id. 15 alla metà;
Id. 20 a due terzi.
Id. 25 a cinque sesti;.
Id. 30 all'intiero, come sopra.

Derogano queste disposizioni benefiche della Santità Sua agli articoli 104 e 105 del regolamento dei bersaglieri del 21 dicembre 1833.

Dalla segreteria per gli affari di Stato Interni; Roma, il 13 giugno 1840.

Card. A. D. GAMBERINI.

N° 29. — *Regolamento pel Corpo Sanitario militare. Competenze, assimilazioni e discipline* (1).

15 *giugno* 1840.

Art. 1° Col giorno 1° luglio prossimo gli ufficiali sanitari delle truppe pontificie (esclusi quelli dei reggimenti esteri) non apparterranno più ai corpi come lo sono presentemente, ma saranno addetti alle diverse piazze e guarnigioni, formando un corpo separato, denominato *corpo sanitario*, il quale sarà portato dopo lo stato maggiore di piazza.

Art. 2° Il corpo sanitario sarà composto come appresso:

Direttore generale della sanità militare	1
Ispettore sanitario	1
Sotto-ispettore	1
Ufficiali sanitari	11
Detti aggiunti	24
	N° 38 totale.

Omissis

Art. 7° Il direttore generale sarà parificato al rango di *colonnello;* l'ispettore di *tenente colonnello;* il sotto-ispettore di *maggiore*, e gli ufficiali di sanità di *tenente*, a riserva del più anziano di essi che sarà parificato al rango di *capitano.*

Omissis

Art. 10. Le competenze mensili di soldo del corpo sanitario saranno le seguenti:

Direttore generale	Scudi 48
Ispettore	» 30
Sotto-ispettore	» 24
Ufficiale sanitario, parificato al grado di capitano	» 18
Ufficiale sanitario	» 15

Omissis

(1) Approvato dalla segreteria di Stato.

Art. 13. Gli ufficiali sanitari sono soggetti egualmente che tutti gli altri alla ritenuta sul soldo del sei per cento a favore della cassa di giubilazione e pensione.

Omissis

Art. 60. Gli ufficiali aggiunti saranno dalla presidenza delle armi assegnati alle diverse caserme o piazze, presso le quali disimpegneranno i medesimi incarichi degli ufficiali sanitari effettivi in occasione di assenza o malattia di questi, la quale destinazione avrà luogo a termini degli articoli 5° e 6°.

Art. 61. Per il disimpegno degli incarichi suddetti non sarà loro dovuto alcun emolumento, ma soltanto nella circostanza di straordinarii servizi, e di aver lungo tempo rimpiazzato gli ufficiali di sanità effettivi, potranno ottenere un compenso ad arbitrio della presidenza delle armi.

Omissis

Art. 63. D'ora in avanti non saranno nominati ufficiali sanitari aggiunti che gl'individui abilitati in medicina ed in chirurgia insieme.

Art. 64. Gli ufficiali sanitari aggiunti saranno come gli effettivi soggetti alle leggi, discipline ed al foro militare.

Dalla presidenza delle armi; Roma, il 15 giugno 1840.

Il Presidente
G. Amadori Piccolomini.

N° 32. — *Regolamento pei Cappellani militari approvato dalla Segreteria di Stato. — Il loro soldo è soggetto alla ritenuta a favore della Cassa per le pensioni.*

26 *giugno* 1840.

Art. 1° Col giorno 1° luglio 1840 i cappellani militari (esclusi quelli dei reggimenti esteri) non apparterranno più ai diversi corpi di truppa, ma saranno indistintamente addetti alle guarnigioni. In conseguenza cesseranno essi di far parte dell'effettivo dei corpi, e verranno invece portati al seguito dello stato maggiore di piazza.

Omissis

Art. 4° Il soldo dei cappellani è fissato in mensili scudi dieci, sui quali avrà luogo la ritenuta del sei per cento a favore della cassa di giubilazioni e pensioni.

Omissis

Art. 22. La nomina dei capppellani è di assoluta attribuzione dell'eminentissimo signor cardinale segretario di Stato, al quale verrà dalla presidenza delle armi inoltrata la proposta.

Dalla presidenza delle armi; Roma, li 26 giugno 1840.

Il Presidente
G. Amadori Piccolomini.

Editto. — *Provvedimenti sulle giubilazioni e pensioni per le Truppe di linea indigene e loro famiglie.*

16 *aprile* 1844.

La Santità di Nostro Signore piena di paterna sollecitudine verso le sue truppe di linea indigene, volendo migliorare la condizione sì degli individui che le compongono, che delle rispettive loro famiglie, nei movimenti della sua clemenza si è degnata di emanare le seguenti sue sovrane provvidenze:

Art. 1° Ogn'individuo appartenente alle truppe di linea, dopo di avere prestato onoratamente un continuato servigio personale per trent'anni compiti, avrà diritto di chiedere ed ottenere la sua giubilazione a soldo intero; prima di detta epoca gli estremi necessari per chiedere la giubilazione saranno la fisica impotenza, o altri gravi titoli, che meritar possano la considerazione del governo, al quale è anche riservato di ordinarne in casi speciali la liquidazione d'ufficio.

Art. 2° Queste giubilazioni saranno regolate nel modo seguente:

§ 1° Al disotto dei dieci anni compiti di servigio la giubilazione sarà di un quinto del soldo netto.

§ 2° Dai dieci anni al quindici compiti di servigio la giubilazione sarà di un quarto del soldo netto.

§ 3° Dai quindici anni ai venti compiti di servigio la giubilazione sarà di un terzo del soldo netto.

§ 4° Dai venti anni ai venticinque compiti di servigio la giubilazione sarà della metà del soldo netto.

§ 5° Dai venticinque anni ai trenta di servigio non compiti la giubilazione sarà di due terzi del soldo netto.

§ 6° Dopo compiti i trent'anni di servigio la giubilazione sarà dell'intero soldo netto.

Art. 3° Ove alcuna delle dette disposizioni dovesse applicarsi in casi di ferite od altri danni personali riportati in attualità di reale servigio, i quali impedissero all'individuo la continuazione del servigio stesso, allora, oltre l'applicazione delle dette disposizioni, avrà luogo ciò che la sovrana clemenza ordinerà in ulteriore favore del giubilato, viste le circostanze concorse nell'avvenimento.

Ogni ferita però, od altro personale grave danno, riportato in attualità di servigio, che impedisca la continuazione del servigio stesso, dà diritto all'individuo da giubilarsi di essere considerato superiore di un grado a quello che naturalmente gli spetterebbe nelle cinque classi superiormente enunciate. Il grado di aumento per il militare, cui già competeva l' intiera giubilazione, sarà il quinto.

L'impedimento alla continuazione del servigio si considera quello stato permanente di salute che avrebbe vietato l'arruolamento dell'individuo.

Art. 4° Saranno computati tutti gli anni di servigio sia militare, tanto in piena attività che nei veterani, sia civile prestato al governo pontificio, purchè non vi sia stata interruzione per causa di congedo assoluto, o dimissione forzosa; quali anni però saranno ragguagliati e liquidati colle norme legali correspettive alla diversità dei servigi prestati.

Art. 5° Per gli nomini di truppa, i quali godono a seconda dei regolamenti la somministrazione della razione del pane, nella giubilazione si unirà all' annuo soldo, di cui godono, l'annua somma di *scudi quattordici e bajocchi* 60 per valuta di pane; e la di loro giubilazione, che sarà regolata sulle norme dei precedenti articoli, sarà basata sul proprio soldo e sulla sopradescritta valuta di pane.

Art. 6° L'assegnamento per titolo di pensione alle vedove ed ai figli dei militari defunti, sarà da ora in poi regolato sull'assegno di giubilazione che aveva il militare defunto; e qualora il medesimo non fosse ancora giubilato, la pensione alla famiglia sarà regolata sull'assegno di giubilazione che avrebbe potuto competere al defunto militare, se all'epoca della morte si fosse dovuto giubilare per fisica assoluta impotenza:

§ 1° Se rimarrà superstite un numero maggiore di tre individui aventi il diritto di parteciparne, sarà ai medesimi assegnata la rata corrispondente a due terzi dell'assegno di giubilazione sopraenunciato;

Se rimarranno superstiti tre individui avranno la metà;

Se rimarranno due, o anche un solo individuo, avranno un terzo.

Digitized by Google

§ 2° Se il militare defunto di qualunquesiasi grado e rango avrà lasciato un patrimonio in beni rustici ed urbani, in negoziati, in effetti pubblici, rinvestimenti, ed in altri capitali fruttiferi, dell'annua rendita non eccedente l'assegnamento di giubilazione che godeva, o sarebbe stato in diritto di godere il militare defunto, si accorderà alla di lui famiglia la intera pensione che potrà competerle a forma del paragrafo precedente. Il capitale che si trovasse in effettivo contante sarà valutato per la rendita che possa ottenersi col medesimo.

Se la rendita annua del patrimonio lasciato dal defunto superasse l'ammontare dell'annuo assegno di giubilazione che godesse, o potesse godere il militare defunto, allora la pensione sarà diminuita in proporzione dell'eccesso dell'annua rendita patrimoniale.

Se poi l'annua rendita del patrimonio lasciato dal defunto militare duplicasse l'ammontare della giubilazione goduta, o dovuta al medesimo, non si farà luogo alla concessione di alcuna quota di pensione.

§ 3° Il disposto nel anddetto § 2° è applicabile anche a tutti i casi in cui gli aventi diritto alla pensione posseggano beni della specie e della rendita ivi enunciata, qualunque ne sia la provenienza.

§ 4° Qualora vi siano più compartecipi di una stessa pensione, la perdita o la diminuzione della medesima è applicabile alle quote dei soli individui che posseggono beni come al § precedente; gli altri debbono conseguire la relativa quota intiera a termini della legge.

§ 5° L'assegno di giubilazione accordato o competente al defunto si considera diviso in tante parti eguali quanti sono i compartecipi alla pensione; il reddito individuale, nella proporzione che eccede la rispettiva parte di giubilazione, verrà imputato in diminuzione o perdita della quota di pensione dovuta al possessore del reddito medesimo.

Art. 7° Quando avvenga il caso che l' annua rendita patrimoniale non superi la somma di scudi ventiquattro, non avrà luogo per questo titolo alcun decurtamento di pensione.

Art. 8° Le pensioni delle vedove e famiglie degli uomini di truppa non saranno mai minori di annui scudi sei.

Art. 9° Le pensioni da accordarsi alle vedove e figli degli uomini di truppa che percepiscono la razione di pane, saranno regolate con lo stesso principio esposto nel precedente art. 5°.

Art. 10. Se i militari defunti non lascieranno vedove e figli, i loro genitori subentreranno nei diritti di pensione fissata nei precedenti articoli appunto per le vedove e figli. Nel caso però che i defunti anzidetti lasciassero vedove e figli, i loro genitori saranno ammessi alla pensione come compartecipi, semprechè consti che non abbiano altri mezzi di sussistenza. Le madri poi, essendo vedove o divenendo tali, saranno ammesse alla suindicata partecipazione finchè si manterranno nello stato vedovile, laddove perderanno il diritto a questo beneficio appena passassero a seconde nozze, ancorchè ciò avvenisse dopo conseguita la pensione.

Art. 11. Non devono cumularsi più assegni di pensioni per un medesimo titolo; competerà ai genitori superstiti di più figli addetti al militare la liquidazione di pensione per quel figlio tra i defunti che ad essi genitori apporti la quota maggiore.

Art. 12. La pensione accordata a più compartecipi, nei casi delle loro mancanze progressive sarà conservata colle seguenti norme:

§ 1° Sinchè il numero dei compartecipi non divenga minore di quattro individui, la pensione sarà mantenuta nella quota corrispondente a due terzi.

§ 2° Quando il numero dei compartecipi sia ridotto a tre, la pensione verrà mantenuta nella quota corrispondente alla metà.

§ 3° Se il numero sia ridotto a due, o anche ad un solo individuo, la pensione sarà mantenuta nella quota corrispondente alla terza parte.

Art. 13. Le disposizioni contenute nel *motu-proprio* del 30 gennaio 1822 sulle giubilazioni e pensioni militari, che non hanno sofferto alcuna riforma in virtù degli articoli precedenti, rimangono nel loro pieno vigore.

Digitized by Google

Art. 14. Le presenti disposizioni non saranno applicabili nè alle domande già promosse innanzi il consiglio di liquidazione del debito pubblico, nè alle pensioni da assegnarsi alle famiglie dei militari defunti in epoca anteriore alla data del presente editto.

Dalla segreteria di Stato; Roma, il 16 aprile 1844.

Card. L. LAMBRUSCHINI.

ANNOTAZIONE.

Militari reduci dall'Esercito italico.

Per le pensioni ai militari che dopo la restaurazione del 1815, sciolto l'esercito napoleonico, rientrarono in patria, il governo pontificio non pubblicò legge alcuna. Provveduti in prima a modo provvisorio con un assegnamento corrispondente alla metà del soldo in corso, a seconda del grado, per le truppe pontificie, ottennero una stabile pensione nel 1817 dopo la convenzione sottoscritta in Milano nel 1° giugno 1816 (1) dalle corti di Roma e di Vienna, nella quale le parti contraenti si obbligarono a provvedere di pensioni quei sudditi loro, che pel servizio prestato al governo italiano vi avessero acquistato un diritto.

Ma il governo pontificio, come si è detto, non emanò in riguardo ai militari alcuna legge; contentandosi invece di inviare agli amministratori camerali istruzioni, per così dire, private, affinchè ponessero in corso quelle pensioni che esso veniva assegnando. Nessun documento adunque è dato di poter pubblicare nelle presenti condizioni su questa materia; soltanto per deduzioni fatte dagli annotamenti che trovansi presso le tesorerie si può osservare: 1° che ai detti reduci fu assegnata per lo più una pensione, secondo la misura indicata nella seguente tabella; 2° che tal pensione non venne soggetta a ritenuta alcuna, e conseguentemente non fu trasmissibile nè in tutto, nè in parte alle vedove dei pensionati o loro successori, cui per altro si accordò talvolta con rescritto sovrano un piccolo sussidio di beneficenza pagabile in tre solenni feste dell'anno.

TABELLA di alcuni assegnamenti annui vitalizi fatti dal Governo Pontificio ai reduci dell'Esercito italico dopo il 1815.

Colonnello	Lire 1449 90
Tenente colonnello	» 1159 92
Maggiore	» 966 60
Capitano	» 773 28
Tenente e sottotenente	» 579 96
Sergente	» 201 72
Caporale	» 144 96
Soldato	» 116 04

Corpo dei Vigili di Roma (2).

28 *dicembre* 1845.

Giusta il regolamento sull'istituto e sulle discipline del corpo dei vigili, la pensione che sia per competere agli individui componenti il corpo stesso, non che alle loro famiglie, deve essere regolata colle norme stabilite in favore degli impiegati civili.

(1) Vedi raccolta delle leggi sulle pensioni civili delle provincie ex-pontificie.
(2) Idem idem idem.

N° 34. — *Disposizione colla quale il Corpo militare politico dei Bersaglieri viene unito al Corpo dei Carabinieri.*

22 *maggio* 1848.

Omissis

Art. 1° Il corpo militare politico dei bersaglieri viene riunito al corpo dei carabinieri dal cui comando dipenderà, formandone provvisoriamente un quarto squadrone, fino a che sarà provveduto ad una piena fusione anche del personale con quelle correzioni che concordino colla dignità del corpo e coll'interesse del pubblico servigio.

Art. 2° Cessando di essere un corpo a parte ed indipendente, cessa di avere il nome distinto di bersaglieri, e prenderà esso pure quello di carabinieri.

Omissis

Art. 4° I soldi, gli attributi, le leggi organiche e disciplinari dei carabinieri diverranno comuni ai bersaglieri.

Omissis

Dalla presidenza del ministro in Roma, li 22 maggio 1848.

Il Ministro
G. GALLETTI.

N° 74. — *Ordinanza Ministeriale. — Si stabiliscono le pensioni ai Militi delle Legioni civiche e de' Corpi volontari rimasti feriti in guerra, e si provvede per le famiglie degli estinti.*

29 *settembre* 1848.

Il Consiglio dei ministri, ottenuta l'approvazione di Sua Santità, ordina:

Art. 1° I militi delle legioni civiche e dei corpi volontari, i quali rimasero feriti, avranno in via provvisoria gli stessi soccorsi e le pensioni stesse, che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

Art. 2° Le famiglie dei militi che rimasero estinti saranno equiparate a quelle dei militari in attività analogamente al precedente articolo.

Omissis

Roma, li 29 settembre 1848.

SOGLIA. — ROSSI.
CICOGNANI. — MONTANARI. — MARIO MASSIMO.

GOVERNO PROVVISORIO ROMANO

N° 28. — *Legge emanata dalla Commissione provvisoria di Governo sulle giubilazioni e pensioni ai Militari dello Stato Romano.*

4 *gennaio* 1849.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO
DELLO STATO ROMANO.

Considerando che una legge stabile intorno alle giubilazioni e pensioni deve provvedere con decoro ed equamente alla sorte degli ufficiali di linea, i quali avranno percorso nel servizio

militare un determinato corso di tempo, ovvero per fisica imperfezione si rendono inabili al medesimo;

Considerando che per ugual modo e nelle stesse circostanze la medesima legge deve provvedere alla sussistenza dei sott'uffiziali e soldati;

Considerando che le stesse provvidenze devono estendersi per mezzo di pensioni alle vedove e figli degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati defunti;

Udito il consiglio di Stato;

Udito il rapporto del ministro delle armi;

Decreta:

TITOLO PRIMO

Delle giubilazioni degli Uffiziali, Sott'uffiziali e Soldati.

Art. 1° Ogni uffiziale, sott'uffiziale e soldato di linea dopo trent'anni di non interrotto servizio ha diritto di chiedere ed ottenere, insieme al ritiro, la giubilazione per l'intiero soldo netto. Dopo venticinque anni di uguale servizio hanno lo stesso diritto i soli uffiziali, sott'uffiziali e soldati dei carabinieri.

§ unico. — Nella giubilazione dei sott'uffiziali e soldati, cui in attività di servizio compete la razione del pane, si unirà al soldo netto l'annua somma di scudi 14,60 per valuta di pane.

Art. 2° Gli uffiziali che dopo i trent'anni di non interrotto servizio non chiederanno il ritiro a cui abbiano diritto, ma dimostrando di essere idonei proseguiranno a servire, ritirandosi poscia, avranno la giubilazione dell'intero soldo netto competente al loro grado, aumentata di tanti venticinquesimi o trentesimi del medesimo per quanti anni saranno rimasti sotto le bandiere dopo i primi 25 o 30.

§ unico. — La stessa disposizione avrà luogo a favore dei sott'uffiziali del carabinieri.

Art. 3° Colla norma dell'articolo antecedente sarà nuovamente liquidata la giubilazione a quelli uffiziali che, dal ritiro ritornati all'attività e conservando la stessa anzianità e competenze corrispondenti, passano nuovamente al ritiro.

§ unico. — Nella nuova liquidazione si calcoleranno a loro favore i soli anni di reale servizio prestato, cioè prima e dopo il periodo di non attività.

Art. 4° La giubilazione intera, di cui sopra, rimane perduta o diminuita proporzionatamente coll'assunzione dell'uffiziale, sott'uffiziale e soldato in ritiro ad un impiego qualunque di governo avente un soldo fisso, essendo incompatibile soldo con giubilazione di ritiro.

§ unico. — Il giubilato in ritiro è obbligato di dichiarare nel certificato di vita l'impiego che ha assunto ed il soldo corrispondente, sotto pena di caducità dal diritto di giubilazione.

Art. 5° La fisica imperfezione che rende inabile un individuo a continuare nel servizio militare, come gli avrebbe impedito d'intraprenderlo quando sia stata contratta senza dolo, dà diritto alla parziale giubilazione e ad altre provvidenze.

Art. 6° Per fisiche imperfezioni contratte durante il servizio, ma non per cagione immediata del servizio stesso, gli uffiziali avranno diritto alla giubilazione soltanto dopo il decimo anno del prestato servizio.

§ unico. — La giubilazione parziale dopo il decimo anno verrà sempre liquidata moltiplicando, per li carabinieri, la ventesimaquinta parte di soldo netto, e la trentesima per gli altri corpi di linea, pel numero degli anni di servizio prestato.

Art. 7° Qualora la fisica imperfezione sia stata contratta per cagione immediata del militare servizio, i militari avranno diritto in qualunque tempo ad ottenere la parziale giubilazione da liquidarsi colle stesse norme, se la imperfezione, impedendo il servizio militare, non impedisca altri servizi civili.

§ 1° Se poi la imperfezione impedisca ancora gli uffici civili, il numero degli anni di servizio reale del militare da giubilarsi verrà raddoppiato a suo favore, a modo però che la liquidazione indi dedotta non ecceda la giubilazione intera competente al suo grado.

§ 2° In ambedue i casi sopraddetti la giubilazione non potrà esser mai inferiore a quella di dieci anni di servizio.

Art. 8° I sott'uffiziali e soldati dopo il servizio di quindici anni nei corpi attivi, se dimostrano aver senza dolo contratta imperfezione fisica che li renda del tutto inabili a servire attivamente, avranno diritto ad essere trasferiti nel corpo sedentario dei veterani.

§ unico. — Dopo il servizio effettivo di vent'anni sia nei corpi attivi, sia in quello dei veterani, se dimostrino aver contratto una fisica imperfezione che li renda del tutto inabili a qualunque servizio, avranno diritto di essere trasferiti nel corpo sedentario degli invalidi.

Art. 9° Se l'inabilità relativa ed assoluta, di cui nell'articolo precedente, venne prodotta da imperfezione immediatamente dipendente da funzione di servizio attivo, come ferite, fratture, cecità assoluta, ecc. allora, senza aver riguardo all'epoca del servizio, i sott'uffiziali e soldati avranno diritto ad essere trasferiti ai corpi de' veterani ed invalidi, secondo che la inabilità è relativa od assoluta.

Art. 10. Se per la circostanza di essere ammogliati o vedovi con figli non possono essere ricevuti negli invalidi o veterani, i sott'uffiziali e soldati avranno diritto alla giubilazione intera del soldo netto e razione di pane, se e come compete nei casi dell'articolo 9°, ed alla giubilazione da liquidarsi come agli uffiziali nei casi dell'articolo 8°.

§ unico. — I sott'uffiziali e soldati dei carabinieri saranno considerati siccome impediti ad essere ammessi fra gli invalidi e veterani.

Art. 11. I ricevuti fra gli invalidi che, in seguito di rivista d'ispezione, intendono ritirarsi in propria casa, non hanno diritto che a quanto gli competeva in contanti ed in natura essendo presenti al corpo.

Art. 12. Gli uffiziali non avranno diritto alla giubilazione del grado che ricoprono se non dopo di aver prestato in esso due anni di servizio. Prima di tale epoca avranno diritto soltanto alla giubilazione del grado precedente, meno che la giubilazione fosse decretata d'ufficio.

TITOLO SECONDO.

Delle pensioni alle vedove, ai figli ed altri congiunti dei Militari defunti.

Art. 13. Accadendo la morte per causa naturale od in campo od in servizio comandato, ecc. di un militare regolarmente ammogliato, sarà sempre la pensione devoluta alla sua vedova tanto con figli che senza.

Art. 14. Se il militare defunto era in ritiro all'epoca della sua morte, la pensione della sua vedova sarà uguale alla giubilazione che egli godeva.

§ 1° Se era in attività di servizio, e morì per causa naturale, la pensione della vedova sarà proporzionata all'epoca del servizio prestato, e verrà liquidata per venticinquesimi nella gendarmeria e trentesimi negli altri corpi di linea, contando utilmente a favore della vedova fino dal primo anno di servizio, come ancora l'aumento degli anni su che il defunto ha proseguito a servire, oltre le epoche fissate per l'intiere pensioni, a forma degli articoli 2° e 3°.

§ 2° Se la morte ebbe luogo in campo o in servizio comandato, la pensione della vedova sarà calcolata a venticinquesimi o trentesimi raddoppiando gli anni del servizio prestato, a modo però che la liquidazione indi dedotta non ecceda la giubilazione intera che il defunto avrebbe goduto competentemente al suo grado militare.

§ 3° Nel caso del paragrafo secondo, la pensione della vedova non potrà mai essere inferiore a quella di dieci anni di servizio.

Digitized by Google

Art. 15. La pensione della vedova del militare defunto è devoluta ai figli maschi e femmine del medesimo, quando la vedova o passa a seconde nozze o muore, se però i maschi siano minori e le femmine nubili.

§ unico. - In questo caso la pensione è divisa in parti eguali per i figli dell'uno e dell'altro sesso.

Art. 16. Ciascuna quota di pensione devoluta ad un figlio maschio è estinta di pieno diritto quando il medesimo o muoia o giunga all'età di ventun' anno compiti; e quella devoluta alle femmine è estinta quando passi a marito o muoia; escluso qualunque accrescimento o rappresentanza.

§ unico. — Alle femmine maritandosi sarà anche pagata un'annata della quota di cui si troveranno al godimento (quando non abbiano una dote equivalente ad una annata della quota medesima), oltre le rate già maturate.

Art. 17. Nel solo caso che un uffiziale defunto non lasciasse nè moglie, nè figli, ma sibbene congiunti in linea retta, ascendentale, o le sorelle, le quali persone ritraevano da lui il giornaliero alimento, sarà loro corrisposta la pensione stessa delle vedove degli uffiziali, purchè dimostrino l'assoluta mancanza di altri mezzi. La distribuzione della pensione alle sopraddette persone sarà fatta nel modo stesso che è stabilita pei figli del militare defunto.

Le ascendenti femmine del defunto sono soggette alla stessa condizione delle vedove, e le sorelle a quella delle figlie degli uffiziali.

Disposizione transitoria.

La presente legge avrà forza retroattiva a favore di tutti i militari che combatterono nella guerra del passato anno contro gli austriaci al di là del Po.

Fatto in pieno consiglio; Roma, 4 gennaio 1849.

MUZZARELLI. — ARMELLINI. — GALEOTTI.
MARIANI. — STERBINI. — CAMPELLO.

Statuto organico del Battaglione Civico universitario romano.

Roma, 8 *gennaio* 1849.

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1° Il battaglione universitario è parte della guardia civica dello Stato, ne ha quindi i medesimi obblighi generali ed i medesimi fini: la difesa cioè della sovranità, della indipendenza ed integrità dello Stato, della inviolabilità dello Statuto fondamentale, il mantenimento dell'ordine pubblico. Deve a tali fini cooperare in ogni caso di bisogno colla guardia civica e colla milizia attiva. Ha per attribuzione propria la guarantigia dell'ordine e dei regolamenti dell'università, e il fornire i posti di guardia della medesima.

Art. 2° Compongono questo battaglione e sono obbligati al servizio del medesimo i membri dei collegi di tutte le facoltà dell'università, i professori, i supplenti alle cattedre, gli impiegati addetti al corpo universitario, e tutti gli studenti nelle varie facoltà, compresi quelli di clinica, medici o chirurgi.

Art. 3° I reduci, che hanno militato sotto la bandiera universitaria nelle campagne venete, possono esservi ammessi.

Art. 4° Possono appartenervi gli accademici di S. Luca, e gli studenti delle scienze filosofiche di altri licei della capitale, i quali abbiano l'età di anni diciotto almeno.

Art. 5° I reduci contemplati nell'art. 3° aventi domicilio in Roma, se non si presentano alla commissione di arruolamento entro 15 giorni dalla promulgazione del presente regolamento, si intendono decaduti dal diritto di essere ammessi in questo battaglione.

Omissis

TITOLO SECONDO.

Formazione del registro-matricola.

Art. 9° Dai registri dell'università si desume il registro-matricola del battaglione universitario.

Art. 10. È istituita una commissione di arruolamento composto del maggiore, che n'è il presidente, di due uffiziali di compagnia, di un ufficiale sanitario, di un caporale e di due comuni; la nomina di essa appartiene al battaglione.

Questa commissione rilascia ad ognuno del battaglione un certificato di arruolamento.

Omissis

Visto il regolamento sopra trascritto, redatto dalla commissione appositamente nominata;

Sentito il parere del signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale conviene pienamente per l'approvazione;

Considerato essere utile e necessario che il battaglione universitario abbia uno speciale statuto, essendo composto di giovani dedicati alle scienze, i quali nel bisogno della patria concorsero e concorreranno a sostenere i diritti e l'indipendenza;

Richiesto il sentimento della commissione provvisoria di governo, la quale commise al sottoscritto ministro di approvare il regolamento sopraindicato;

Il ministro dell'interno approva lo statuto organico del battaglione universitario romano sopra trascritto. Ordina che abbia forza di legge e pieno adempimento fra quei a cui si riferisce.

Dalla nostra residenza del Quirinale, addì 8 gennaio 1849.

Il Ministro
C. ARMELLINI.

N° 39. — *Programma del Ministero delle Armi sull'ammissione degli Aspiranti nella militare Marineria Pontificia e sulla valutazione del servizio da essi prestato.*

11 *gennaio* 1849.

IL MINISTRO DELLE ARMI.

Siccome fra le armi facoltative la marineria tiene il primo luogo, perciò abbisogna più di ogni altra d'istruzione. Quindi è che l'aspirante della marineria dovrà conseguire una speciale scientifica educazione, per la quale possa lodevolmente soddisfare alle incumbenze della sua complicata carriera militare.

Affinchè poi questa possa bene intraprendersi e compiersi da coloro che ad essa vogliono dedicarsi, dovranno i medesimi essere sottoposti nell'ammissione alle seguenti discipline.

Omissis

Art. 12. L'aspirante di seconda classe dopo due anni scolastici dall'ammissione, dopo aver corrisposto a quanto si richiede dal suddetto regolamento, sarà promosso ad aspirante di prima

classe. Da questo giorno sarà ascritto nei ruoli della marineria dello Stato col soldo mensile di scudi dieci. Ottenuta questa promozione, gli saranno valutati in servizio i decorsi due anni. Quelli che non riusciranno abili a questa promozione perderanno ogni titolo nella marineria e presso il governo.

Omissis

Roma, li 11 gennaio 1849.

CAMPELLO.

N° 56. — *Decreto della Commissione provvisoria di Governo con cui si dispone la formazione di un solo Corpo di Marineria sotto la dipendenza del Ministero delle Armi.*

23 *gennaio* 1849.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

DELLO STATO ROMANO

Omissis

Ha decretato e decreta:

Art. 1° Vi sarà nello Stato un solo corpo di marineria assoldata, sotto una sola assisa, una sola legge, e dipenderà dal ministro delle armi. Resta per ora fuori da questo corpo soltanto il ramo di sanità marittima dei porti.

Omissis

Art. 6° Il ministro delle armi, che assumerà il titolo di guerra e marina, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 1849.

MUZZARELLI. — ARMELLINI. — GALEOTTI.
MARIANI. — STERBINI. — CAMPELLO.

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ROMANA

N° 130. — *Ordine del giorno del Ministro della Guerra e Marina, in cui si dichiara che se alcuni Cadetti non si presenteranno il 1° aprile saranno cancellati dai ruoli.*

21 *febbraio* 1849.

REPUBBLICA ROMANA.

Ministero della Guerra e della Marina.

ORDINE DEL GIORNO.

Non essendosi mai presentati dopo la loro nomina gli appresso notati cadetti nè alla propria compagnia, nè alla intendenza divisionaria, saranno considerati come dimissionari, e cancellati

dai ruoli quelli fra essi che prima del giorno 2 aprile 1849 non si presenteranno alla compagnia e alla intendenza divisionaria di Roma.

Omissis

Roma, 21 febbraio 1849.

Il Ministro interino
A. Calandrelli.

N° 92. — *Ordinanza del Comitato esecutivo sugli Impiegati che non hanno dato l'adesione alla Repubblica, ed i Militari che non hanno giurato.*

5 *marzo* 1849.

REPUBBLICA ROMANA.

Il comitato esecutivo della repubblica, visto il decreto dell'assemblea costituente del giorno 11 febbraio p. p., ordina:

Art. 1° Tutti gl'impiegati della repubblica, e tutti i militari tanto in attività di servizio, quanto in quiescenza, o in disponibilità, i quali nel termine stabilito non hanno fatto atto di adesione, o non hanno prestato giuramento, a forma del decreto suddetto, cessano immediatamente dal loro ufficio, e dalla percezione di ogni soldo, soprassoldo o indennizzo di qualunque genere.

Art. 2° Gl'impiegati e i militari che avranno dimandato la loro giubilazione dopo la pubblicazione del suddetto decreto, non saranno ammessi a farne valere i titoli se non hanno fatta la dichiarazione di adesione, o prestato il giuramento.

Art. 3° Sarà pagato agl'impiegati in attività un indennizzo proporzionale alla loro paga, per quei giorni del mese di marzo che hanno continuato nel loro impiego.

Art. 4° I ministri, inteso il parere della commissione degl'impieghi, proporranno al comitato esecutivo i rimpiazzi.

Tutti i ministri sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza per la parte che li riguarda.

Roma, 5 marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini.
A. Saliceti.
M. Montecchi.

N° 171. — *Decreto del Comitato esecutivo in cui si accorda la pensione di scudi sei mensili ai Feriti nella guerra dell'Indipendenza, divenuti inabili al lavoro e loro famiglie.*

29 *marzo* 1849.

REPUBBLICA ROMANA.

Il comitato esecutivo della repubblica notifica:

Che l'assemblea costituente nella tornata del giorno 29 del corrente mese ha promulgato il seguente decreto, ed ordinato che sia eseguito nella sua forma e tenore.

Considerando che ogni cittadino è debitore alla patria della propria vita;

Considerando che: 1° corre obbligo alla repubblica di sollevare quelle famiglie, che perdettero nella guerra l'unico loro sostegno; 2° procacciare la sussistenza a quelli mutilati della persona, che sonosi renduti incapaci di provvedersi il vivere;

Considerando che lo Stato non può tutta quanta ripararne la disgrazia, ma semplicemente alleggerirne l'effetto;

Decreta:

Art. 1° Ai feriti nella guerra dell'indipendenza, divenuti inabili al lavoro vita loro durante, la pensione di scudi sei mensili.

Art. 2° Alle famiglie povere degli estinti un'eguale pensione colle regole e condizioni qui appresso:

1° Alla vedova dell'estinto da fruirla in compagnia dei figli minorenni e delle figlie nubili finchè non passi a seconde nozze;

2° In mancanza di essa, e nel caso della morte della medesima, o di un suo passaggio a seconde nozze, ai figli minorenni e alle figlie nobili dell'estinto, finchè rimangono tali;

3° Al genitore sessagennario quando l'estinto non lasci superstiti moglie o figli;

4° Alla madre dell'estinto, allorchè questi non lascia moglie o figli, o padre, o dopo che sia venuto a morte questo ultimo che già percepisce la pensione;

5° Ai fratelli minorenni ed alle sorelle nubili dell'estinto, quando alla sua morte non esista alcuna delle quattro precedenti categorie.

Art. 3° Nella sala massima del Campidoglio, dove terrà suo seggio la Costituente italiana, verranno registrati in una gran lapide i nomi dei volontari, che con tutta la coscienza del sacrificio dettero e daranno la vita loro alla patria.

Art. 4° I feriti non divenuti inabili al lavoro, ma impediti temporariamente dalle ferite non ancora rimarginate, avranno diritto al soldo finchè siano risanati.

I ministri di guerra e di finanza sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla residenza del comitato esecutivo; Roma, li 29 marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo
C. Armellini.
A. Saliceti.
M. Montecchi.

N° 174. — *Ordine del giorno del Ministro della guerra affinchè il Corpo dei Finanzieri pigli il nome di Bersaglieri del Tebro.*

29 *marzo* 1849.

REPUBBLICA ROMANA.

Ministero della Guerra e della Marina.

Ordine del giorno.

Il decreto del comitato esecutivo, in data del 21 marzo, ha riunito al ministero della guerra e marina la milizia finanziaria.

Questa si organizzerà con metodo e disciplina, propri del corpo dei bersaglieri; ed i soldati componenti la detta milizia prenderanno il nome di *bersaglieri del Tebro.*

Roma, 29 marzo 1849.

Il Ministro dell'interno
A. Calandrelli.

N° 267. — *Decreto del Triumvirato in cui si accordano le pensioni ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella difesa della Repubblica dall'invasione straniera, come lo fu colla Legge del 29 marzo scorso per i feriti ed estinti nella guerra dell'Indipendenza.*

29 *aprile* 1849.

REPUBBLICA ROMANA.

Il Triumvirato decreta:

Articolo unico.

La legge 29 marzo scorso, riguardante le pensioni accordate ai feriti ed alle famiglie estinti nella guerra dell'indipendenza, sarà applicata in tutta la sua forma e tenore pei feriti e per le famiglie degli estinti nella difesa della repubblica dall'invasione straniera.

Dalla residenza del Triumvirato; Roma, li 29 aprile 1849.

I Triumviri
C. Armellini.
G. Mazzini.
A. Saffi.

GOVERNO PONTIFICIO

N° 6. — *Notificazione sullo scioglimento di tutti i Corpi militari creati dal Governo rivoluzionario.*

18 *agosto* 1849.

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO.

Coerentemente al principio adottato dal governo di Sua Santità di non riconoscere gli atti del governo rivoluzionario, che ha avuto principio dal 16 novembre 1848, la commissione governativa di Stato volendo dare delle disposizioni riguardanti il dipartimento militare e suoi impiegati, onde procedere poscia al riordinamento della forza armata, ordina quanto segue:

Art. 1° I corpi così detti franchi o di guardie civiche mobilizzate di qualunque denominazione, che ancora esistessero in qualche parte dello Stato pontificio, con la data del 31 del corrente mese, vengono sciolti, e gl'individui che li compongono saranno inviati alla loro patria.

Art. 2° Con la suddetta data del 31 corrente tutti gli uffiziali generali, quei di stato maggiore e di compagnia, gli aiutanti sotto-uffiziali e qualunque altro graduato, come ancora gl'im-

piegati amministrativi non nativi dello Stato della S. Sede, o in esso non domiciliati almeno da tre anni, i quali il dì 16 novembre 1848 non appartenevano ad alcun corpo di truppa di linea, in cui s'intendono compresi anche i corpi del genio e di artiglieria, o che dopo la detta epoca sono stati ammessi nelle medesime ed in esse avanzati con vari gradi, rimarranno sciolti, accordandosi loro il soldo di un mese onde possano ripatriare. Alle suddette prescrizioni riguardanti gli esteri saranno sottoposti in tutto gli uffiziali e i graduati appartenenti ai corpi militari di linea statisti e gl'impiegati amministrativi, che non appartenevano ai ruoli de' suddetti corpi il dì 16 novembre 1848.

Art. 3° Tutti gli uffiziali e qualunque altro graduato nati nello Stato pontificio o in esso domiciliati almeno da tre anni, i quali prestando servizio in qualunque corpo militare di linea, o impiegati amministrativi prima del 16 novembre 1848, posteriormente hanno ricevuto avanzamento di uno o più gradi dal governo rivoluzionario, riprenderanno il grado e soldo che avevano innanzi all'indicata infausta epoca.

Art. 4° Questa riammissione però sarà provvisoria, e fintantochè la commissione di revisione, che verrà nominata, non abbia pronunciato sopra la condotta tenuta da ciascuno di essi dal 16 novembre 1848 in poi, su della quale non essendovi marcati rilievi, saranno gl' individui ascritti nei nuovi ruoli, e saranno considerati nelli successivi avanzamenti, rimanendo cancellati dai ruoli soltanto coloro, a carico dei quali risultassero dei gravi addebiti.

Art. 5° Tutti gli uffiziali e sotto-uffiziali, che dopo il 16 novembre 1848 hanno lasciato il servizio sia domandando il loro ritiro, sia ricevendolo d'ufficio, sia coll'aver dato la loro dimissione, ovvero ricevendola d'ufficio dal governo rivoluzionario, saranno immediatamente riammessi nei ruoli, salvo il successivo esame che si farà dal consiglio militare sulla loro attitudine.

Art. 6° Finalmente quegli uffiziali che non avendo avuto avanzamento dal governo rivoluzionario, il quale senza loro richiesta li pose in pensione, verranno richiamati e riammessi dietro loro domanda, con la differenza che quelli che non hanno ritirata alcuna somma della loro pensione, lo saranno nella posizione in cui trovavansi antecedentemente e colle stesse condizioni di quelli indicati nel precedente articolo, e coloro che hanno riscosso la pensione lo saranno dall'epoca della loro riattivazione, salve le rettifiche da farsi a forma di legge, e quelle osservazioni che particolari circostanze potessero offerire.

Art. 7° Colla data del 1° settembre prossimo le tariffe militari per soldi e competenze di qualunque sorta per qualunque corpo saranno stabilite, secondochè fu prescritto col regolamento di dettaglio amministrativo per la truppa di linea del 20 aprile 1845.

Art. 8° Sarà aggiunto provvisoriamente al ministro delle armi un consiglio militare speciale.

Art. 9° Tutte le disposizioni generali, relative allo stato degli uffiziali e alla ricostituzione delle truppe pontificie, saranno sottomesse alla deliberazione del consiglio militare.

Art. 10. Il consiglio militare sarà composto di uffiziali superiori pontifici, coadiuvati da altrettanti appartenenti all'armata francese, colla benevola annuenza del comandante in capo della medesima qui stanziata, la cui esperienza in simili materie possa essere utilmente impiegata.

Art. 11. Il ministro delle armi, dietro risultato che deriverà da ciò che viene prescritto con i precedenti articoli, darà le disposizioni onde sottoporre all'autorità governativa il piano per la riorganizzazione dei vari corpi di truppa di linea ed impiegati militari, non meno che la proposta per quelle ammissioni ed avanzamenti a cui daranno luogo le vacanze che potranno risultare.

Dalla nostra residenza del Quirinale; Roma, il dì 18 agosto 1849.

Card. G. DELLA GENGA SERMATTEI.
Id. L. VANNICELLI CASONI.
Id. L. ALTIERI.

Digitized by Google

N° 31. — *Notificazione. — Abolizione del Corpo dei Carabinieri e sostituzione di una nuova Arma politica sotto la denominazione di Veliti Pontifici.*

17 *settembre* 1849.

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO.

Gli infausti avvenimenti di cui tuttora si deplorano le conseguenze nello Stato pontificio, rendendo indispensabile un provvedimento anche riguardo a quella forza il di cui istituto ha per principale scopo la tutela dell'ordine pubblico e della osservanza delle leggi, la commissione governativa di Stato, usando de'suoi pieni poteri, ordina quanto segue:

Art. 1° Il corpo dei carabinieri è abolito in ogni parte de' dominii pontifici.

Art. 2° Viene contemporaneamente istituita una nuova arma politica per il pubblico servizio, colla denominazione di *reggimento veliti pontifici*.

Art. 3° Quest'arma sarà sussidiata da una guardia di pubblica sicurezza, la quale verrà formata in ciascuna provincia dello Stato.

Art. 4° Al suddetto reggimento, che avrà la precedenza sopra tutti i corpi di linea e di cui farà parte, sarà dato con apposito regolamento organico una forma del tutto militare.

Omissis

Data dalla nostra residenza del Quirinale; Roma, addì 17 settembre 1849.

Card. DELLA GENGA SERMATTEI.
Id. VANNICELLI CASONI.
Id. ALTIERI.

REGOLAMENTO

Organico per l'Arma politica dei Veliti Pontifici. — Giubilazioni e pensioni.

15 *febbraio* 1850.

TITOLO PRIMO.

Principii generali.

Art. 1° In conformità alle disposizioni governative emanate colla notificazione del 17 settembre scorso anno, vien pubblicato il presente regolamento che dovrà servire di norma per l'arma politica nei dominii della Santa Sede, già istituita colla denominazione di veliti pontifici. Essa è una forza esecutrice delle leggi e degli atti dipendenti dall'amministrazione sì civile che militare.

Omissis

Art. 9° La parte amministrativa del corpo sarà regolata su i principii generali degli altri corpi dello Stato, con quelle eccezioni però che le specialità di questo corpo richieggono, ed alle quali sarà provveduto con apposite disposizioni addizionali al presente regolamento; in fine del quale si ammette per norma la tariffa dei soldi ed accessori stabiliti per gl'individui del corpo.

Omissis

Art. 67. Le leggi, le discipline e le norme in vigore presso le truppe di linea per quegli individui che vogliono contrarre matrimonio, sono applicabili ancora all'arma dei veliti.

Omissis

Digitized by Google

TITOLO UNDECIMO.

Dimissioni, giubilazioni e pensioni.

Art. 73. I veliti avranno diritto di ottenere il loro congedo di dimessione assoluta previa analoga richiesta, dopo esaurita la contratta obbligazione di servire nell'arma e pareggiate le partite amministrative.

Art. 74. Egualmente i veliti saranno ammessi alle giubilazioni e pensioni con quelle norme speciali che verranno stabilite per quest'arma, conforme è indicato all'articolo 9° del presente regolamento.

Omissis

Dato dalla nostra residenza del Quirinale; Roma, il 15 febbraio 1850.

Card. DELLA GENGA SERMATTEI.
Id. VANNICELLI CASONI.
Id. ALTIERI.

TARIFFA DEL SOLDO.

	Soldo intero per mese	Ritenuta per la pensione.
Colonnello, soldo	Scudi 109 03	6 54
Tenente colonnello	„ 81 „	4 86
Maggiori	„ 63 86	3 83
Capitano quartier-mastro	„ 46 72	2 80
Id. al vestiario	„ 46 72	2 80
Tenente capo d'ufficio. — V. Quartier-mastro	„ 31 15	1 87
Ufficiale sanitario di 1ª classe.	„ 22 90	1 38
Id. di 2ª id.	„ 12 „	„ 72
Capitano di 1ª classe	„ 46 72	2 80
Id. di 2ª id.	„ 38 93	2 33
Tenenti di 1ª classe	„ 31 15	1 87
Id. di 2ª id.	„ 29 „	1 74
Maresciallo d'alloggio capo a piedi.	„ 16 „	„ 96
Id. furiere id.	„ 10 60	„ 18
Id. a cavallo	„ 15 57	„ 25
Id. a piedi	„ 10 60	„ 18
Brigadiere a cavallo	„ 14 02	„ 22
Id. a piedi	„ 9 04	„ 15
Trombe a cavallo	„ 10 59	„ 15
Tamburi a piedi	„ 7 53	„ 12
Comuni a cavallo	„ 10 59	„ 15
Id. a piedi	„ 7 53	„ 12
Figli di truppa	„ 3 „	

N° 46. — *Ordine del Ministero delle Armi che vieta di accordare gradi onorari, meno a quelli che passano in giubilazione dopo dodici anni di servizio.*

Roma, 1° *maggio* 1850.

La Santità di N. S. venuta in conoscenza delle dannose conseguenze che risultano dalla concessione dei gradi militari onorari, i quali, cedendo di continuo i diritti ed i meriti dell'an-

zianità, generarono lo scoraggiamento e l'abbandono dell'armata pontificia, alterandone i principii della subordinazione, ed essendo al tempo stesso d'un notevole aggravio all'erario, si è degnata di commettere al sottoscritto l'esecuzione delle presenti disposizioni:

Art. 1° I gradi onorari sono aboliti nell'armata pontificia, salvo il disposto dell'articolo 3°.

Art. 2° Gl'individui attualmente provvisti di tali gradi continueranno a portarne i distintivi, ed a goderne i privilegi, a norma delle condizioni imposte sul loro biglietto di nomina.

Art. 3° Gli uffiziali di buona condotta che, arrivati al termine della loro carriera militare, entreranno nella classe dei giubilati, avverando già dodici anni di effettività nel loro grado attuale, saranno fregiati del grado onorario immediatamente superiore, conservando però la sola pensione del grado effettivo.

Art. 4° Quelli però che unissero ai precedenti requisiti distinti servigi o meriti particolari, saranno atti a ricevere il grado effettivo immediatamente superiore al loro colla giubilazione corrispondente al medesimo.

Il Pro-Ministro
B. De Kalbermatten.

Si dispone che l'Arma politica degli Stati della Santa Sede prenda la denominazione di Gendarmeria.

Roma, 15 *luglio* 1850.

La Santità di N. S., annuendo al parere del consiglio dei ministri, si è degnata di approvare che l'arma politica degli Stati della Santa Sede prenda anch'essa la denominazione di gendarmeria, adottata generalmente per tale arma presso tutti gli altri Stati.

Il Pro-Ministro
B. De Kalbermatten.

Legge emanata dalla Segreteria di Stato, colla quale il Governo Pontificio viene a determinare le condizioni ed il trattamento degli Individui di Nazione Estera, che chiama al servizio della Santa Sede per costituire dei Corpi militari speciali.

7 *gennaio* 1852.

Nella sovrana veduta di chiamare al servizio e al soldo della Santa Sede degli individui di nazione estera per formarne dei corpi speciali di fanteria di linea, e di utilizzarsi del fedele e disciplinato servizio di questi in tutto ciò che crederà proficuo pel bene e la tranquillità del suo Stato, nel medesimo sovrano suo nome ha prescritto ed ordinato che vengano stabilite tutte le norme e condizioni, che la stessa Santità Sua intende e vuole che siano osservate riguardo alla formazione, trattamento e diritti stabiliti per i militari di corpi esteri che saranno d'ora innanzi presi al servizio della Santa Sede.

In conseguenza di siffatte sovrane disposizioni si viene a determinare quanto appresso:

Capitolo I. — *Formazione.*

Art. 1° I reggimenti, o ciascun reggimento estero di fanteria al servizio della Santa Sede, sarà composto di uno stato maggiore e di due battaglioni, ognuno dei quali di otto compagnie, oltre

poi la compagnia fuori di rango, detta anche di deposito. Ogni battaglione avrà una compagnia di granatieri, una di volteggiatori, e le altre sei di fucilieri.

Art. 2° Lo stato maggiore del reggimento sarà composto come appresso:

Colonnello	N°	1
Tenente colonnello, incaricato dei ruoli e della controlleria dei conti del reggimento	»	1
Maggiori, al comando ognuno di un battaglione	»	2
Cappellani	»	2
Capitani di 2ª classe, aiutanti maggiori	»	2
Maggiori	»	2
Capitano di 1ª classe, tesoriere	»	1
Sottotenente, aggiunto al tesoriere	»	1
Capitano di 2ª classe, incaricato dell'abbigliamento ed armamento	»	1
Capitano di 2ª classe, uditore	»	1
Chirurgo maggiore, col rango di capitano in 2ª	»	1
Chirurgo aiutante maggiore, col rango di tenente in 2ª	»	1
Totale	N°	14

Il piccolo stato maggiore è formato di:

Aiutante sott'uffiziale, porta-bandiera, incaricato pure del casermaggio	N°	1
Aiutanti sott'uffiziali di battaglione	»	2
Attuario, col rango di aiutante sott'uffiziale	»	1
Tamburo maggiore	»	1
Caporali tamburi	»	2
Capo musica, con rango di aiutante sott'uffiziale	»	1
Sergente della musica	»	1
Suonatori	»	24
Caporale dei zappatori	»	1
Zappatori	»	12
Totale	N°	46

N.B. — Il colonnello è autorizzato ad aggiungere alla musica sei suonatori apprendisti, presi fra i giovani soldati delle compagnie che mostrino buona disposizione.

Art. 3° Ciascuna compagnia, scelta o del centro, avrà eguale forza, e sarà composta nel modo seguente:

Capitano	N°	1
Tenente	»	1
Sottotenente	»	1
Sergente maggiore	»	1
Sergenti	»	4
Sergente furiere	»	1
Caporali	»	8
Tamburi o trombette nelle compagnie di volteggiatori	»	3
Soldati	»	120
Totale	N°	140
Figlio di truppa al seguito	»	1

I capitani ed i tenenti delle compagnie sono di due classi. Nel complesso dei due battaglioni vi sono due capitani di 1ª classe, cioè i due più anziani, che dovranno sempre comandare

la 1ª compagnia fucilieri di ogni battaglione. Gli otto tenenti più anziani godono del soldo di 1ª classe, gli otto meno anziani quello di 2ª classe.

La compagnia fuori di rango, e che serve anche di deposito al reggimento, è comandata ed amministrata dal capitano d'abbigliamento. Detta compagnia non ha un numero di forza determinato, poichè varia secondo il bisogno e le circostanze; e si fanno passare in quella, dalle compagnie attive, gl'individui che s'impiegano come lavoratori, scrivani, ordinanze stabili presso gli uffiziali superiori; tutti quelli, in una parola, che non prestano un servizio attivo, senza che queste mutazioni alterino in nulla l'effettivo generale del corpo. Gli uomini che sono addetti stabilmente alla compagnia fuori di rango, sono:

Sergente maggiore, incaricato anche della direzione della scuola reggimentaria di leggere, scrivere, aritmetica, tabellazione, ecc.	N°	1
Sergente, incaricato della scuola di scherma	"	1
Sergente furiere, che si presterà anche come sotto-maestro alla scuola reggimentaria	"	1
Impiegati di cancelleria presso i diversi uffici del corpo, come al dettaglio in seguito	"	9
Maestro armiere, sergente	"	1
Maestro sarto, sergente	"	1
Maestro calzolaio, sergente	"	1
Caporale, incaricato dell'infermeria reggimentaria	"	1
Caporale, incaricato dei profossi	"	1
Totale	N°	17

Gl'impiegati di cancelleria, divisi in 3 classi, saranno così ripartiti:

Ufficio del Comando del Reggimento.

Segretario, impiegato di 1ª classe	N°	1
Impiegato, scrivano di 3ª classe	"	1

Ufficio dell'Incaricato dei Ruoli.

Impiegato di 2ª classe	"	1

Ufficio del Capitano tesoriere.

Segretario, impiegato di 1ª classe	"	1
Impiegato, scrivano di 2ª classe	"	1
Impiegato, scrivano di 3ª classe	"	1

Ufficio del Capitano dell'abbigliamento.

Impiegato, segretario di 2ª classe	"	1
Impiegato di 2ª classe, guarda magazzino d'abbigliamento ed armamento	"	1
Impiegato, scrivano di 3ª classe	"	1
Totale	N°	9

Gl'impiegati di cancelleria di 1ª classe avranno il grado e le competenze di sergente maggiore; di sergente quelli di 2ª classe, e di caporale quelli di 3ª classe.

Art. 4° In riassunto, l'organico di un reggimento di fanteria presenta il seguente quadro:

Omissis

Capitolo V. — *Soldi ed accessorii in denaro.*

Art. 60. Il soldo ed altre competenze in denaro che vengono assegnati agl'individui componenti i reggimenti esteri, sono descritti nelle tariffe che fanno seguito alla presente legge, lettera *C* e *D*.

Omissis

Capitolo XXIII. — *Diritti e ricompense.*

Art. 134. Niun individuo dei reggimenti esteri potrà essere dimesso coattivamente durante l'esistenza del corpo, in riguardo agli uffiziali, e durante la rispettiva capitolazione, in riguardo ai sott'uffiziali e soldati, fuorchè per sentenza del consiglio di disciplina o di guerra, o per causa di fisica impossibilità a continuare i suoi servigi; il che sarà constatato dagli ufficiali sanitari a ciò delegati, e nel modo in uso presso le truppe indigene.

Art. 135. L'uffiziale che per propria colpa si sarà reso inabile al servizio non avrà diritto ad alcuna competenza di ritiro, ma solo all'indennità di via prescritta dalle tariffe vigenti per rientrare in patria.

Art. 136. I sott'uffiziali e soldati, che per propria colpa si rendono inabili al servizio, non avranno diritto di alcuna ricompensa.

Art. 137. Ogni sott'uffiziale e soldato che, rinnuovando le antecedenti capitolazioni, continuerà a lodevolmente servire la Santa Sede, farà uso dei distintivi di anzianità di servizio, e godrà dell'alta paga relativa, conformemente alla tariffa della lettera *D*.

Art. 138. Gli uffiziali, sott'uffiziali e soldati, che per azioni di valore e di fedeltà si saranno segnalati e resi meritevoli della speciale considerazione del governo, avranno quelle onorificenze e ricompense a seconda della specialità del caso, e che la sovrana generosità sarà per accordare.

Capitolo XXIV. — *Congedi.*

Art. 139. Ogni sott'uffiziale e soldato, spirata la capitolazione individuale a cui erasi obbligato, ha diritto di domandare ed ottenere il suo assoluto congedo.

Art. 140. I congedi assoluti saranno rilasciati ogni tre mesi, e precisamente il primo giorno del trimestre che segue quello che spira la capitolazione, salve le circostanze prevedute all'articolo seguente.

Art. 141. Se il reggimento si trovasse in campagna, o comandato per una spedizione, i congedi non saranno accordati se non dopo il rientro dalla campagna stessa, o al termine della spedizione militare.

Art. 142. Ciascun sott'uffiziale e soldato, che ottenga il suo regolare congedo, riceverà, oltre a quanto è stato indicato nell'articolo 83 suddetto, anche degli effetti di vestiario qui appresso descritti; un cappotto od una tunica secondo la stagione, un paio di calzoni di panno ed un bonetto di polizia, in effetti fuori d'uso, ma in buono stato.

Art. 143. Se l'individuo congedato volesse conservare quelli fra i menzionati oggetti di cui egli fa uso, e che questi siano in corso di durata, potrà ottenerlo mediante il pagamento corrispondente al valore della durata a percorrere, meno due mesi.

Art. 144. Essendo stato stabilito per principio che ciascun sott'uffiziale e soldato deve sottostare alla ritenuta mensile di baiocchi 05 a profitto della cassa di giubilazione e pensione, coloro che sortiranno dal servizio in causa di congedo regolarmente accordato loro, dopo però 8 anni di servizio, saranno rimborsati dell'ammontare delle ritenute a cui furono assoggettati per tale titolo durante il tempo del loro servizio. Di tale restituzione non parteciperanno li congedati prima degli 8 anni, gli espulsi o cancellati dai ruoli, quelli che fossero posti in riforma, resi inabili per loro colpa, i disertori che venissero riammessi e tutt'altri che cessino di servire

prima di aver compito l'obbligo assunto nella capitolazione; e finalmente coloro che nel ritirarsi dal servizio venissero a godere di un qualunque assegno di pensione, loro accordato dal governo pontificio per i servizi antecedentemente resi.

Art. 145. Oltre i congedi per compita capitolazione, sarà ammessa in taluni casi, e per legittimi motivi ben comprovati, la facilitazione agli uomini di truppa, durante il corso della loro capitolazione, di farsi rimpiazzare col fornire un cambio, semprechè il rimpiazzante sia riconosciuto idoneo dal consiglio d'amministrazione, e che il premio d'ingaggio pel nuovo ammesso sia a tutto carico del rimpiazzato, il quale dovrà anche appianare le partite amministrative di massa o altre verso il corpo.

Le domande per tali concessioni saranno dirette (documentatamente) al ministro delle armi, da cui dipende la concessione.

Il rimpiazzante dovrà in tutti i casi assumere l'obbligo di servire per anni quattro, periodo fissato per le nuove reclute.

Nelle circostanze previste all'articolo 141 non sarà ammesso alcun rimpiazzo.

Capitolo XXV. — *Giubilazioni e pensioni.*

Art. 146. Tutte le disposizioni menzionate nel *motu-proprio* di Sua Santità sulle giubilazioni e pensioni, emanato dalla segreteria di Stato li 14 aprile 1844, sono applicabili personalmente agli uffiziali, sott'uffiziali e soldati dei corpi esteri al servizio della Santa Sede, nei casi e condizioni citati nel *motu-proprio* medesimo, e che non sono contrarie alla presente legge, e fermo il disposto negli articoli 135 e 136.

Art. 147. Tuttavia, e per un tratto di clemenza particolare, il Santo Padre concede, dopo il lasso di venti anni compiti di non interrotto, onorato e fedele servizio, la giubilazione a coloro che la domandassero nella quota che ad essi può competere per gli anni di servizio prestato, a seconda dei paragrafi 4° e 5° dell'articolo 2° del precitato *motu-proprio*.

Art. 148. Similmente si riserva Sua Santità di prendere in benigna considerazione le famiglie di quelli uffiziali, sott'uffiziali e soldati uccisi in un fatto d'armi per servizio del governo, e che morissero in conseguenza di ferite riportate in un combattimento pel titolo suddetto, purchè, trattandosi di ammogliati, siano questi stati in antecedenza legalmente riconosciuti per tali, o abbiano riportato regolarmente il permesso dal ministro delle armi.

Art. 149. I militari esteri di qualunque grado che abbiano servito la Santa Sede, ed ottenutane la giubilazione, potranno godere liberamente delle competenze loro accordate sia nell'interno dello Stato pontificio, sia nella loro patria, diversamente decaderanno dal diritto di conseguirle; e così egualmente se accettassero impieghi o paga da altri governi (eccetto quello della propria nazione) prima di 20 anni di servizio, come vi decaderanno per condanne derivate da titoli infamanti. Le pensioni e giubilazioni loro accordate saranno pagabili in Roma o in altre città dello Stato, ove esista una cassa camerale (e da indicarsi dal giubilato o pensionato), e perciò a loro cura e rischio il modo di ritirarle.

Capitolo XXVI. — *Disposizioni generali.*

Art. 150. Gli uffiziali, sott'uffiziali e soldati dei reggimenti esteri non potranno contrarre matrimonio nè al reggimento, nè in patria durante il servizio, che dopo averne ottenuta l'approvazione nelle condizioni volute dai regolamenti per le truppe indigene.

Art. 151. In correspettività della sovrana concessione di accordare la giubilazione, anche a chi la domanda dopo 20 anni di servizio, sarà egualmente nel pieno diritto del superiore governo pontificio di licenziare, in tutto, od in parte, i corpi esteri per qualunque circostanza ciò si credesse necessario; nel qual caso gli uffiziali, sott'uffiziali e soldati conseguiranno le pensioni di riforma e le gratificazioni indicate qui appresso:

Digitized by Google

§ 1° Per gli uffiziali saranno applicabili le quote di giubilazione assegnate dal *motu-proprio* 16 aprile 1844, articolo 2°, proporzionatamente agli anni di servizio prestato individualmente da ciascuno, più una gratificazione di due mesi di soldo del grado respettivo.

§ 2° Per li sott'uffiziali e soldati licenziati prima di 10 anni di servizio individuale, sarà loro accordata la gratificazione di 12 mesi del soldo a ciascuno corrispondente, per ricompensa e spese di viaggio onde ripatriare. Se il servizio individuale supera i dieci anni, anche i sotto-uffiziali e soldati saranno ammessi al godimento della giubilazione nei termini e modi prefissi nell'articolo 2° del *motu-proprio* sopraccennato, e più riceveranno due mesi di soldo per ripatriare.

Quando per veron altro titolo, ma semplicemente per misura d'economia, si disponesse il governo a licenziare in parte i corpi esteri, questa riforma sarà operata per la coda, cioè incominciando dal corpo meno anziano. La stessa regola si osserverà nei reggimenti pei battaglioni, cominciando il licenziamento dal secondo. Così dicasi per le compagnie. Questo valga per li quadri di formazione e per li soldati; mentre, in quanto agli uffiziali, sott'uffiziali e caporali, la riforma si opererebbe nel complesso del reggimento, in ragione della loro respettiva anzianità individuale del grado.

Art. 152. Le giubilazioni, in qualunque siasi modo ottenute dal governo della Santa Sede, saranno godibili vita naturale durante dal militare che se le procacciò col suo servizio, e trasmissibili per le quote di pensione alle loro famiglie nei termini di legge, soltanto per coloro che *ottennero regolare permesso di ammogliarsi.*

Art. 153. La presente legge sarà applicabile ai corpi esteri, di qualunque sia paese o nazione, coi piacesse al governo della S. Sede di chiamare al proprio servizio. Per regola costante però ciascuno di tali corpi sarà costituito nella massima parte degli stessi connazionali, non potendovisi amalgamare che una parte minore di estranei, non eccedente il decimo del completo della forza. Parimente gli uffiziali dovranno, nella quasi totalità, esser prescelti nella stessa nazione di cui è costituito il corpo medesimo.

Art. 154. Per qualunque altra norma e disposizione non contemplata nella presente legge, il reggimento o reggimenti esteri dovranno conformarsi ai regolamenti delle truppe indigene pontificie, non solo attualmente in uso, ma ben anche a quelli che in progresso venissero approvati ed emanati.

Roma, addì 7 gennaio 1852.

Dall'udienza di Nostro Signore.

Il Santo Padre si è degnato approvare la presente legge.

Card. GIAC. ANTONELLI.

Digitized by Google

Lettera *C.*
Art 60.

TARIFFA DEL SOLDO.

GRADI E CLASSI	Soldo di presenza per mese	Soldo di presenza per giorno	Soldo d'assenza per giorno in permesso	Soldo d'assenza per giorno all'ospedale	Soldo d'assenza per giorno all'ospedale essendo in permesso	*Osservazioni*
Uffiziali di Stato Magg.						
Colonnello . . . . Sc.	85 „	2 83 3	1 41 6	2 23 3	„ 81 6	Sui soldi degli uffiziali sarà praticata la ritenuta del 6 per 0/0 a favore della cassa delle gimbilazioni e pensioni.
Tenente colonnello . „	65 „	2 16 6	1 08 3	1 61 6	„ 53 6	
Maggiore . . . . „	60 „	2 „ „	1 „ „	1 50 „	„ 50 „	
Cappellano. . . . „	30 „	1 „ „	„ 50 „	„ 70 „	„ 20 „	
Capitano tesoriere . „	43 „	1 43 3	„ 71 6	1 03 3	„ 31 6	
Capit. d'abbigliamento „	39 „	1 30 „	„ 65 „	„ 90 „	„ 25 „	
Capitano uditore. . „	39 „	1 30 „	„ 65 „	„ 90 „	„ 25 „	
Capit. aiut. maggiore „	39 „	1 30 „	„ 65 „	„ 90 „	„ 25 „	
Sottotenente aggiunto al tesoriere . . . „	25 „	„ 83 3	„ 41 6	„ 58 3	„ 10 „	
Chirurgo maggiore . „	39 „	1 80 „	„ 65 „	„ 90 „	„ 25 „	
Chirurgo aiut. maggiore „	27 „	1 30 „	„ 45 „	„ 60 „	„ 15 „	
Compagnie.						
Capitano di 1ª classe	„ 43 „	1 43 3	„ 71 6	1 03 3	„ 31 6	Anche sui soldi dei sott'uffiziali pagati a mese sarà praticata la ritenuta del 6 per 100 a favore della cassa delle gimbilazioni e pensioni; gli altri sottoufficiali pagati a giornata, i caporali ed i soldati per lo stesso titolo di gimbilazione rilasceranno bol. 5 mensili da addebitarsi sul conto della loro massa individuale rispettiva. I sott'uffiziali, caporali e soldati delle compagnie scelte, vale a dire di granatieri e di volteggiatori, godranno del supplemento di soldo detto di granatiere e di cornetta di 1/2 baiocco ogni giorno.
Capitano di 2ª id.	„ 39 „	1 30 „	„ 65 „	„ 90 „	„ 25 „	
Tenente di 1ª classe	„ 30 „	1 „ „	„ 50 „	„ 70 „	„ 20 „	
Tenente di 2ª id.	„ 27 „	„ 90 „	„ 45 „	„ 60 „	„ 15 „	
Sottotenenti . . . „	25 „	„ 83 3	„ 41 6	„ 58 3	„ 10 „	
Truppa.						
Piccolo Stato Maggiore.						
Aiut. sott'uffiziale . „	17 „	„ 56 6	„ 28 3	„ 36 6	„ 08 3	
Aiut. porta-bandiera „	17 „	„ 56 6	„ 28 3	„ 36 6	„ 08 3	
Attuario . . . . „	17 „	„ 56 6	„ 28 3	„ 36 6	„ 08 3	
Capo musica . . . „	17 „	„ 56 6	„ 28 3	„ 36 6	„ 08 3	

GRADI	Soldo di presenza per giorno						Soldo di permesso per giorno			Osservazioni
	senza viveri			compresi i viveri						
Tamburo maggiore. . . Sc.	„	19	„	„	25	„	„	06	„	
Sergente della musica . „	„	12	„	„	18	„	„	05	„	
Caporale tamburo . . . „	„	07	„	„	13	„	„	03	„	
Caporale zappatore. . . „	„	07	„	„	13	„	„	03	„	
Zappatore . . . . . „	„	04	„	„	10	„	„	02	„	
Suonatore . . . . . „	„	04	„	„	10	„	„	02	„	
Compagnie.										
Sergente maggiore. . . „	„	19	„	„	25	„	„	06	„	(*) Un baiocco di questo soldo deve andare versato alla massa individuale, a carico della quale saranno portate le spese per provvedere alla manutenzione delle pelli, corde, cerchi a bacchette pel tamburo; e così per la manutenzione delle tromba e cordoni.
Sergente. . . . . „	„	11	„	„	17	„	„	04	„	
Furiere . . . . . „	„	11	„	„	17	„	„	04	„	
Caporale. . . . . „	„	06	„	„	12	„	„	02	5	
Tamburo o trombetta . „	„	04	„	(*)	10	„	„	02	„	
Comune . . . . . „	„	03	„	„	09	„	„	02	„	
Figlio di truppa . . . „	„	„	„	„	05	„	„	„	„	

Lettera *D.*
Art. 60.

ACCESSORI DEL SOLDO.

1° Tutti gl'individui da sergente maggiore a basso presenti in Roma riceveranno a titolo di soprassoldo di capitale un baiocco al giorno.

2° Gli uomini di truppa distaccati alla spiaggia mediterranea riceveranno il soprassoldo attribuito al loro grado dalla tariffa seguente:

	PER GIORNO		
Capitano	„	30	„
Tenente e sottotenente	„	25	„
Sergente maggiore	„	05	5|10
Sergente e furiere	„	04	4
Caporale	„	03	4
Tromba, tamburo, soldato e figlio di truppa . . .	„	02	2

3° Tutti gli individui da sergente maggiore a basso godranno a titolo d'alta paga d'anzianità del soprassoldo giornaliero seguente:

	SOTT'UFFIZ.			CAP. E SOLDATI		
Compiuti 12 anni di lodevole e non interrotto servizio	„	01	„	„	„	75|100
Compiuti i 18 anni	„	02	„	„	01	„
Compiuti i 24 anni	„	03	„	„	01	50|100

4° A titolo di rappresentanza il comandante del corpo riceverà la somma mensile di scudi 10.

CONCESSIONI POSTERIORI ALLA PRESENTE LEGGE.

N° 1. Il dispaccio n° 32406 datato 8 gennaio 1852 della segreteria di Stato, nell'accompagnare al pro-ministro delle armi la legge suddetta approvata da Sua Santità, e vidimata da Sua Eminenza Reverendissima il signor cardinale pro-segretario di Stato, stabilisce che la legge medesima, quantunque porti la data 7 gennaio 1852, deve però, per la parte relativa all'amministrazione, avere principio dal primo del mese stesso.

N° 2. La Santità di Nostro Signore nell'udienza del giorno 18 ottobre 1852, dietro analoga relazione umiliata dal sottoscritto pro-ministro, preso in maturo esame ed in benigna considerazione l'esposto, si degnò ordinare venisse annullata in via di grazia la parola personalmente portata nell'articolo 146 della legge 7 gennaio 1852, riferibile ai corpi esteri in servizio della Santa Sede, e dichiarò che i militari esteri sono assimilati a quelli indigeni per le pensioni alle famiglie, giusta le disposizioni portate nel *motu-proprio* del 16 aprile 1844.

Roma, li 31 dicembre 1852.

Il Pro-Ministro delle Armi
F. FARINA.

Regolamento per i Cadetti pontifici; loro competenze, doveri e vantaggi.

18 *marzo* 1855.

Formazione organica.

Art. 1° I cadetti costituiscono un corpo isolato.

Il loro numero non è determinato; non potrà però essere superiore a cinquanta.

Omissis

Assegno mensile accordato dal Governo.

Art. 12. Ciascun cadetto dal giorno di sua ammissione nello stabilimento, e fino a che continua a rimanere in questa posizione e qualifica, riceverà dal governo un soldo mensile di scudi 6 e baiocchi 30, che, unito al mensuale assegno proveniente dalla propria famiglia, sarà amministrato ed erogato pel vitto, vestiario ed altro occorrente del cadetto medesimo.

Su questo assegno però degli scudi 6,30 mensili fissato dal governo, dovrà il cadetto fare il rilascio di baiocchi trenta mensili a favore della cassa di giubilazioni e pensioni pel godimento dei benefizi, in conformità della legge relativa del 16 aprile 1844.

Omissis

Roma, 18 marzo 1855.

Il Ministro delle Armi
FILIPPO FARINA.

Disposizione sul tempo necessario per poter ottenere la giubilazione del proprio grado.

18 *dicembre* 1858.

Circolare ai Ministeri ed agli Impiegati del Ministero delle Armi.

Il regolamento relativo all'applicazione delle leggi sulle pensioni e giubilazioni, che deve essere messo in armonia col nuovo sistema amministrativo di cui viene dotata l'armata, previa

approvazione di S. S. del 15 settembre ultimo, non potendo essere pubblicato che nel corso dell'anno 1859 (1), vengono intanto emanate le seguenti disposizioni.

Qualunque militare, il quale chiede la sua giubilazione prima di avere almeno due anni di servizio attivo nell'attuale suo grado, sarà giubilato a norma delle leggi determinate per il grado immediatamente inferiore.

Questa disposizione è pure applicabile agli uffiziali ed agli impiegati del ministero delle armi, che verranno compresi nella nuova organizzazione dell'amministrazione centrale, nel corpo dell'intendenza militare ed in quello degli uffiziali d'amministrazione. Nel caso di domanda di giubilazione per parte dei medesimi, prima di essere nelle condizioni sopraddette, saranno giubilati col soldo di attività di cui godevano prima della loro nomina nel nuovo loro grado ed impiego.

Roma, 18 dicembre 1858.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Card. G. Antonelli.

Annotazione.

Per quanto però potesse influire sull' intelligenza della premessa circolare, si aggiunge il seguente dispaccio della segreteria di Stato in Roma del 2 ottobre 1861, n° 19374:

„ Ad allontanare alcuni dubbi insorti circa all'applicazione del § 15 del *motu-proprio* sovrano 1° maggio 1828, ed alla intelligenza del disposto nella circolare del dì 18 dicembre 1858, relativamente all'estremo diretto a stabilire in ogni caso il quoto di giubilazione per gl'impiegati civili e militari, non che la pensione dovuta alle loro famiglie, la Santità del Nostro Signore, inteso il parere del consiglio de' ministri e del consiglio di Stato, si è degnata di dichiarare quanto segue:

„ La liquidazione del soldo di ritiro e della giubilazione per gli impiegati civili, e per i militari di qualunque corpo, tanto richiesta, quanto ordinata d'ufficio, ha per base esclusivamente da ogni altro il soldo che l'impiegato civile ed il militare, al giorno della relativa deliberazione del consiglio di liquidazione, abbia effettivamente percetto per due anni compiuti.

„ Colle stesse norme saranno liquidate le pensioni alle rispettive famiglie.

„ Si partecipa la sovrana declaratoria al ministro delle finanze per l'effetto, ecc. „

G. ANTONELLI.

GOVERNO SARDO

N° 4084. — *Decreto che estende le Disposizioni dei Decreti 4 marzo 1860* (2), *relativi ai Compromessi politici militari delle Romagne, nonchè alle loro vedove ed orfani.*

29 *marzo* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. ecc.

Visto il nostro decreto del 18 marzo 1860, che dichiara parte integrante dello Stato le provincie dell'Emilia;

(1) Non risulta pubblicato

(2) I reali decreti 4 marzo 1860 trovansi inserti nella raccolta delle leggi lombardo-venete e del regno d'Italia.

Visto il nostro decreto 22 marzo 1860, che dichiara parte integrante dello Stato le provincie della Toscana;

Visto il nostro decreto del 4 marzo 1860, che ristabilisce nei gradi loro i militari privati d'impiego per titolo politico dal governo austriaco, e li ammette al conseguimento d'una pensione;

Visto il nostro decreto, in data pure del 4 marzo 1860, che ammette le vedove e gli orfani dei militari, privati d'impiego per titolo politico dal governo austriaco, al conseguimento d'una pensione o d'un sussidio;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° Agl'individui delle antiche e nuove provincie dello Stato, i quali, militando al servizio del governo pontificio, o dei cessati governi granducale di Toscana e ducati di Modena e Parma, incorsero, per titolo meramente politico, nella perdita del loro impiego, sono rese estensive le disposizioni contenute nel primo dei due decreti 4 marzo 1860 sovracitati.

Art. 2° Sono egualmente rese estensive le disposizioni contenute nel secondo dei mentovati nostri decreti 4 marzo 1860 alle vedove ed agli orfani di militari menzionati nel precedente articolo.

Art. 3° Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al parlamento nella prossima sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 29 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

FANTI.

GOVERNO DEL R. COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO
DELLE PROVINCIE DELL'UMBRIA

N° 132. — *Decreto che ordina la promulgazione nelle Provincie dell'Umbria delle Leggi, Decreti e Regolamenti risguardanti la Leva militare, il reclutamento e le giubilazioni dei Militari che sono in vigore nel Regno.*

6 *novembre* 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO, ecc.

Considerando che i popoli di queste provincie affidandosi a Re Vittorio Emanuele hanno data indubitata prova di voler concorrere alle lotte per la causa nazionale;

Considerando che ciò è manifesto anche dal numeroso concorso di volontari dato da queste provincie a tutte le guerre per l'indipendenza italiana;

Considerando che appunto a questi fermi propositi dei popoli è affidato l'avvenire della nazione, che non potrebbe costituirsi senza buon numero di soldati;

Considerando che è da sollecitare che gli umbri, i quali seppero combattere per la loro difesa e liberazione, vadano al fianco degli altri prodi italiani che combatterono e combattono aspre e gloriose battaglie;

Decreta:

Art. 1° Si mandano pubblicare, per aver effetto nelle provincie amministrate da questo regio commissariato generale, le seguenti leggi, decreti e regolamenti risguardanti la leva militare, vigenti negli stati del Re protettore:

Legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854, colle modificazioni portate dai decreti 12 giugno e 13 luglio 1857 (1);

Decreto 4 maggio 1854;

Regolamento 31 marzo 1855 e le appendici allo stesso regolamento del 14 luglio 1856 29 agosto 1857 (1);

Legge sulle giubilazioni dei militari 27 giugno 1850 (1);

Regolamento pel tribunale supremo di guerra 2 marzo 1860;

Decreto sull'estrazione ed introduzione dei viveri in tempo di guerra 9 giugno 1859;

Regolamento pel servizio delle somministrazioni militari 9 agosto 1836.

Art. 2° Il governo provvederà con appositi decreti alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di legge, ai quali si riferiscono quelle sul reclutamento, colle modificazioni che la legislazione vigente fosse per esigere, e determinerà, secondo la diversità delle provincie, i distretti ed i funzionari corrispondenti a quelli indicati nelle predette leggi.

Art. 3° Parimente con decreto apposito sarà dal governo determinato il numero, gli stipendi e le indennità dei commissari di leva occorrenti al reclutamento.

È ordinato che il presente decreto venga inserto nella raccolta degli atti ufficiali del regio commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal palazzo del governo, questo dì 6 novembre 1860.

Il Regio Commissario generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario generale
A. Scapieai.

N° 177. — *Decreto con cui si accorda una pensione ai Feriti in combattimento contro i Mercenari stranieri, non che alle loro famiglie.*

11 *dicembre* 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO, ecc.

Considerando che la valorosa resistenza che opposero i perugini il 20 giugno 1859 ai mercenari stranieri, che vennero a loro imporre di nuovo il giogo del dominio clericale, fa parte delle gesta nazionali di cui si onora l'italiano risorgimento;

(1) Inserti nella raccolta delle leggi sulle pensioni pei militari di terra delle provincie sarde.

Considerando che quelli che presero parte a quel combattimento hanno diritto alla riconoscenza nazionale, ed è sacro dovere perpetuar la memoria dei loro nomi ad esempio ed onore;

Considerando che alcuni rimasti feriti non sono più abili al lavoro, ed alcune famiglie di quelli che vi morirono languono nella miseria:

Decreta:

Art. 1° Quelli che presero parte alla difesa di Perugia nel giorno 20 giugno 1859 sono dichiarati benemeriti della nazione.

Art. 2° I nomi di tutti quelli che vi perdettero la vita saranno entro due mesi scolpiti in apposita tavola di bronzo o di marmo, da porsi nell'albo pretorio di questa città a cura e spesa del municipio.

Art. 3° Tanto i feriti ridotti inabili al lavoro e bisognosi di soccorso, quanto le vedove e le famiglie dei morti in causa del combattimento, percepiranno sull'erario pubblico una pensione di lire 30 mensili, colle norme stabilite per le pensioni delle vedove e delle famiglie dei militari dalla legge sarda 27 giugno 1850, mandata a pubblicare in queste provincie con decreto di questo regio commissariato generale del 6 novembre prossimo passato, serie n° 110.

Art. 4° Le domande per l'effetto dell'articolo antecedente saranno indirizzate al sindaco del municipio di Perugia, il quale, in appoggio all'opportune attestazioni, curerà l'emissione del decreto di concessione della pensione per mezzo dell'autorità governativa della provincia.

È ordinato che il presente decreto venga inserto nella raccolta degli atti ufficiali di questo regio commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal palazzo del governo, questo dì 11 dicembre 1860.

Il Regio Commissario generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario generale
A. Serpieri.

N° 220. — *Decreto che estende ai Militari destituiti per fatti patriottici quanto fu disposto con Decreto 26 settembre 1860 per gli Impiegati civili.*

11 *dicembre* 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO, ecc.

Visto il decreto 26 settembre 1860, serie n° 28 (1);

Decreta:

Art. 1° È esteso anche ai militari destituiti in pena di sensi e fatti patriottici quanto per gli impiegati civili fu disposto dal sopracitato decreto.

Art. 2° La stessa commissione istituita nel ripetuto decreto è incaricata di ricevere ed esaminare i titoli e diritti che verranno presentati dai militari.

È ordinato che il presente decreto venga inserto nella raccolta degli atti ufficiali di questo regio commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal palazzo del governo, questo dì 11 dicembre 1860.

Il Regio Commissario generale
G. N. PEPOLI.

(1) Inserto nella Sezione 1ª: — Pensioni civili.

GOVERNO SARDO

N° 4590. — *Decreto Reale che estende quello del 29 marzo 1860 ai Militari delle Provincie delle Marche e dell'Umbria, i quali perdettero l'impiego per cause politiche, non che alle loro vedove ed orfani.*

10 *gennaio* 1861.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Visti i nostri decreti delli 17 dicembre p. p., con cui le provincie delle Marche e dell'Umbria sono dichiarate parte integrante dello Stato italiano;

Visto il nostro decreto delli 29 marzo 1860, che ammette al conseguimento d'una pensione individui di antiche e nuove provincie dello Stato decaduti per motivi politici;

Sentito il consiglio dei ministri:

Sulla proposizione del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1° Il decreto 29 marzo 1860 è reso estensivo, a far tempo dal 1° del volgente mese, agli individui delle provincie delle Marche e dell'Umbria, i quali, militando al servizio del governo pontificio, incorsero, per titolo meramente politico, nella perdita del loro impiego, non meno che alle vedove ed agli orfani loro.

Art. 2° Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al parlamento nella prossima sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto negli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

Regio Decreto sull'incorporazione dei Sedentari pontifici nella Real Casa Invalidi e Compagnie Veterani.

28 *febbraio* 1861.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Visti i regi decreti in data 17 dicembre 1860, con cui le provincie delle Marche e dell'Umbria sono ammesse a far parte integrante dello Stato italiano;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° I militari sedentari od invalidi già al servizio pontificio, e residenti nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, saranno incorporati nella real casa invalidi e compagnie veterani.

Art. 2° A tal fine i quadri della real casa predetta saranno aumentati di due compagnie, le quali prenderanno la seguente numerazione, cioè: 6ª compagnia veterani, 5ª compagnia invalidi.

Omissis

Il nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Torino, il 28 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

ANNI di servizio necessari agli individui del corpo dei carabinieri per avere diritto all'assegno di ritiro. — Art. 219 . . . . . Pag. 2
Occorrenti ai militari di ogni arma per avere diritto a pensione. . „ 8
Dopo 10 anni di servizio; misura della pensione . . . . . „ 8
Il trentesimo compito di non interrotto servizio nel corpo dei bersaglieri dà diritto alla giubilazione anche senza il concorso della fisica impotenza. „ 21
Come regolata la pensione dopo 10 anni di servizio se vi concorre la fisica impotenza . . . . . „ 22
Gl'individui appartenenti alle truppe indigene dopo 30 anni di continuato servizio hanno diritto all'intero soldo netto. — Al disotto di 10 anni se per fisica impotenza la pensione sarà di un quinto del soldo netto. — Dai 10 ai 25 come trattati . . . . . „ 24
ASPIRANTE al servizio nel corpo dei carabinieri. — Età stabilita per entrare nel corpo. — Art. 15. . . . . „ 1
Nella militare marineria. — Quando il tempo passato nella qualità di aspirante è contato per servizio . . . . . „ 31
ASSEGNAMENTI ai militari reduci dall'ex-esercito italiano dopo il 1818. . „ 26
ASSEGNO di giubilazione e di pensione. — Come regolato e da chi approvato „ 8
Di pensione. — Quando ed in che misura passa alla vedova, ai figli ed ai genitori. . . . . „ 10
ASSIMILAZIONE a grado militare. — Corpo sanitario . . . . . „ 22

B

BASSA-FORZA militare. — Come regolata la ritenuta pel fondo pensioni. — Art. 7° „ 7
BATTAGLIONE civico universitario romano. — Statuto organico . . . . „ 30
BERSAGLIERI pontifici. — Prestano servizio di polizia. — Istituzione del corpo. — Composizione e formazione del corpo . . . . . „ 18
Giubilazioni ed assegni . . . . . „ 19
Tariffa del soldo. — Il soldo è soggetto a ritenuta pel fondo pensioni „ 19
Nuove disposizioni pel trattamento di pensione . . . . . „ 21
Unione del corpo ai carabinieri. . . . . „ 27
Del Tebro . . . . . „ 34

C

CADETTI. — Il loro soldo è soggetto a rilascio sulla cassa per le giubilazioni e pensioni. — Art. 5° . . . . . „ 7
Disposizioni relative ai cadetti . . . . . „ 20-32
Loro competenze, doveri e vantaggi . . . . . „ 47
CAPPELLANI militari. — Il soldo loro va soggetto a ritenuta pel fondo pensioni. — Da chi nominati . . . . . „ 23

CARABINIERI pontifici (Corpo dei). — Istituzione del corpo. — Motivo della sua istituzione . . . . . Pag. 1
Composizione e formazione del corpo. . . . . » 1
Soldo, trattamento ed indennizzazione. . . . . » 2
Nessun individuo del corpo può prendere moglie senza il permesso superiore » 2
Anni di servizio necessari per avere diritto all'assegno di ritiro . . » 2
Ogni servizio militare si aumenta con quello prestato nel corpo. . » 2
Pensioni per ferite; vantaggi da accordarsi. . . . . » 2
Abolizione del corpo; sua ricomposizione sotto la denominazione di veliti pontifici . . . . . » 37
CASSA per la giubilazione. — Fusione delle due casse per gl'impiegati civili e militari e loro famiglie . . . . . » 6
Assegnamento dei fondi a favore della cassa . . . . . » 7
Quali sono gl'individui che rilasciano parte del soldo a favore della cassa » 7
CASSAZIONE dal servizio. — Fa perdere il diritto a pensione ai parenti del cassato » 13
COMPROMESSI politici militari. — Disposizioni relative . . . . . » 49
Loro diritto a pensione . . . . . » 49
Disposizioni di favore a loro riguardo . . . . . » 50
CONDIZIONI necessarie per avere diritto a pensione sul monte di pietà . . » 5
CONGIUNTI di militari dei corpi esteri; quando possono ottenere pensione . » 43
CONVENZIONE militare pei reggimenti svizzeri . . . . . » 15
CORPI militari esteri. — V. Reggimenti esteri.
Militari creati dal governo rivoluzionario. — Loro scioglimento e provvedimenti relativi . . . . . » 35-36
CORPO sanitario militare. — Come composto il personale relativo. — Come trattati per la pensione. — Competenze di soldo . . . . . » 22-23
CUMULO. — Non devono cumularsi più assegni di pensioni per un medesimo titolo. — Art. 11 . . . . . » 25

D

DIMISSIONE dal servizio militare. — Fa perdere il diritto a pensione alla vedova, ai figli e genitori del dimissionato . . . . . » 13
DIRITTO alla pensione. — Quando è comune fra la vedova ed i figli . . » 11
DISERZIONE. — Fa perdere il diritto a pensione alla vedova, ai figli o genitori del disertore. — Art. 69 . . . . . » 13
DOCUMENTI da presentarsi pel conseguimento della pensione . . . . » 12

E

ESPULSIONE. — Fa perdere il diritto a pensione alla vedova, ai figli e genitori dell'espulso . . . . . » 13
ESTERI corpi militari. — Condizioni e trattamento di pensione per gl'individui di nazione estera . . . . . » 39
Formazione dei corpi . . . . . » 40
Impiegati di cancelleria; gradi loro . . . . . » 41
Diritti e ricompense. — Congedi . . . . . » 42
Giubilazioni e pensioni . . . . . » 43

Digitized by Google

ESTERI. — Non possono gli ufficiali, sott'ufficiali e soldati contrarre matrimonio senza il voluto permesso. — Art. 150 . . . . . Pag. 43
La pensione per gl'individui dei corpi esteri è liquidata in base al *motu-proprio* 14 aprile 1841. — Art. 146. . . . . » 43
Tariffa del soldo . . . . . » 45-46
Abolizione della parola personalmente di cui all'art. 146 . . . . » 47
Reggimenti. — V. Reggimenti esteri.

F

FAMIGLIE dei militi delle legioni civiche e dei corpi volontari, rimasti feriti in guerra. — Come trattati . . . . . » 27
Superstiti di individui morti in combattimento contro i mercenari stranieri. — Loro diritti a pensione . . . . . » 50
Di compromessi politici; come trattati . . . . . » 50-51
FERITE riportate in servizio dànno diritto alla giubilazione del grado superiore. - Art. 3° » 24
Riportate dai militi delle legioni civiche e dei corpi volontari. — Come si provvede . . . . . » 27
FERITI nella guerra d'indipendenza. — Pensione accordata dal governo della repubblica ai feriti ed alle loro famiglie . . . . . » 33
Nella difesa della repubblica. — Pensione accordata . . . . . » 35
In combattimento contro i mercenari stranieri. — Provvedimenti di pensione a loro riguardo . . . . . » 50
FIGLI. — V. Orfani.
FINANZIERI (Corpo dei). — Prende il nome di bersaglieri del Tebro . . » 34

G

GENDARMERIA. — L'arma politica (veliti) prende la denominazione di gendarmeria » 39
GENITORI. — Quando possono ottenere pensione sul monte di pietà e sulla cassa delle giubilazioni . . . . . » 4-10
Misura della pensione loro dovuta . . . . . » 11
D'individui appartenenti alle truppe indigene. — Come trattati per la pensione. — Art. 10. . . . . » 25
Di militari dello Stato romano. — Nel 1849; come trattati . . » 29
GIUBILAZIONE. — Quando si può ottenere la giubilazione del proprio grado » 47
GIURAMENTO. — Provvedimenti presi dal governo repubblicano contro i militari che non hanno giurato . . . . . » 33
GRADO. — Disposizione sul tempo necessario per poter ottenere la giubilazione del proprio grado . . . . . » 47

I

IMPIEGATI militari. — Sono sottoposti al rilascio pel fondo pensioni . . » 7

L

LEGGE sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. — Sua promulgazione nelle provincie dell'Umbria . . . . . » 49
LEGIONI civiche. — Militi rimasti feriti in guerra; come trattati . . . . » 27

Digitized by Google

M

MARINA. — Agli individui della marina sono estese le disposizioni del monte perpetuo di pietà per le pensioni alle vedove e figli . . . . Pag. 5
Aspiranti nella marineria militare; quando valutato il servizio da essi prestato nella qualità di aspirante . . . . . » 31
Formazione per parte del governo provvisorio di un sol corpo di marineria » 32
MATRIMONIO. — V. Permesso al matrimonio.
MILITARI reduci dall'ex-esercito italico. — Assegnamenti annui loro fissati . » 26
Dello Stato romano. — Come trattati secondo la legge emanata dalla commissione provvisoria di governo sulle pensioni . . . . . » 27-28
Disposizioni del governo della repubblica in odio a coloro che non hanno aderito al nuovo ordine di cose . . . . . » 33
MONTE per le pensioni. — Regolamento e governo del monte . . . . » 3
Pesi ed obblighi al quale va soggetto . . . . . » 3
Condizioni necessarie per avere diritto a pensione sul monte . . . » 4
Gl' individui della marina possono godere delle disposizioni del monte perpetuo di pietà. — Cap. 6°. . . . . » 5

O

ORFANI. — Quando hanno diritto a pensione sul monte di pietà, e sulla cassa delle pensioni . . . . . » 4-10
Misura della pensione loro dovuta . . . . . » 11
Quando cessa loro la pensione . . . . . » 11
Come regolata la pensione degli orfani dei bersaglieri pontifici . . » 19
D'individui appartenenti alle truppe indigene; come trattati . . . » 24
Di militari dello Stato romano. — Nel 1849; come trattati . . » 29
Di militari dei corpi esteri. — Quando possono avere pensione. — Art. 148 » 43
Di compromessi politici. — Loro diritto a pensione . . . . » 49
Disposizioni di favore a loro riguardo . . . . . » 50-51

P

PAGHE. — V. Tariffe.
PANE (Razione di) per gli uomini di truppa, i quali godono la razione di pane. — La valuta della stessa sarà unita al soldo pel compenso della pensione. — Art. 6° » 24
PENSIONE alle vedove, agli orfani ed ai genitori degli individui appartenenti alle truppe indigene. — Come conservata, o ridotta in certi casi . . » 25
PERMESSO al matrimonio. — Gli ufficiali, sott'ufficiali e comuni del corpo dei carabinieri debbono ottenere il permesso per ammogliarsi . . » 2
È necessario per gli individui di nazione estera componenti i corpi esteri. — Art. 150 . . . . . » 43
PERSONALE componente il corpo dei carabinieri . . . . . » 1
PRIVILEGI accordati alla truppa ausiliare di riserva . . . . . » 14
PROMULGAZIONE nelle provincie dell'Umbria della legge sarda sulle pensioni militari » 49

Digitized by Google

R

REGGIMENTI esteri. — Capitolazione e ricompense loro accordate . . Pag. 15-16
RISERVA. -- V. Truppa ausiliare di riserva.
RITENENZA. -- Il soldo degli individui componenti il corpo dei carabinieri va soggetto a ritenzione a favore della cassa di giubilazioni . . . . » 2
Il soldo del personale componente il corpo dei bersaglieri è soggetto a ritenuta sul fondo pensioni . . . . . » 19
Il soldo della truppa di linea va soggetto a ritenuta . . . . » 20-21
Il soldo degli ufficiali sanitari va soggetto alla ritenuta pel fondo pensioni » 23
Il soldo dei cappellani militari è pure soggetto a ritenuta . . . . » 23
RITENUTA. — Il soldo degli individui componenti i corpi esteri è soggetto a ritenuta pel fondo pensioni. -- Quando può essere restituito il fondo lasciato sulla cassa pensioni. -- Art. 144 . . . . . » 43

S

SANITARIO. -- V. Corpo sanitario militare.
SCIOGLIMENTO di tutti i corpi militari creati dal governo rivoluzionario. — Norme relative . . . . . » 35-36
SEDENTARI pontifici. — Sono incorporati nella real casa invalidi e compagnie veterani . . . . . » 51
SERVIZIO dei carabinieri è destinato alla polizia e sicurezza pubblica. -- Art. 4° » 1
Militare prestato in qualunque arma di Sua Santità s'accumula a quello prestato nel corpo dei carabinieri. -- Art. 220 . . . . . » 2
Come valutato quando è stato prestato in amministrazioni o corpi diversi. -- Art. 4° . . . . . » 24
SVIZZERI. -- V. Reggimenti esteri.

T

TARIFFE. -- Del soldo assegnato al corpo dei carabinieri . . . . . » 2
Del soldo al personale del corpo dei bersaglieri . . . . . » 19
Del soldo delle truppe di linea . . . . . » 20-21
Delle competenze di soldo al corpo sanitario militare . . . . » 22
Del soldo del reggimento velitf pontifici . . . . . » 38
Del soldo per gli individui dei corpi esteri . . . . . » 45-46
TRENO (Compagnia del). -- Scioglimento della compagnia . . . . . » 20
TRUPPA ausiliare di riserva. -- Dopo 10 anni di servizio gli individui della truppa ausiliare possono avere il ritiro col godimento di alcuni privilegi . » 14
TRUPPE pontificie. -- Come organizzate . . . . . » 20-21
Di linea indigene. -- Come regolata la pensione sia prima di 10 che dopo 30 anni di servizio . . . . . » 24
Al soldo si unisce l'ammontare della razione di pane. -- Art. 5° . » 24

Digitized by Google

U

UFFIZIALI ed impiegati militari. -- Sono obbligati al rilascio sulla cassa delle giubilazioni . . . . . Pag. 7
Sanitari. -- Sono soggetti alla ritenuta sul soldo pel fondo pensioni. — Come trattati per la pensione . . . . . » 22-23
Aggiunti. -- Servizio che disimpegnano . . . . . » 23

V

VEDOVE. — Le vedove antecedenti all'erezione del monte di pietà non hanno diritto a pensione. — La pensione delle vedove non potrà essere nè maggiore, nè minore della metà del soldo netto che godeva il marito . . . » 3
Quando possono avere pensione sul monte di pietà sulla cassa delle giubilazioni . . . . . » 4-10
Misura della pensione loro dovuta . . . . . » 11
Quando cessa loro la pensione . . . . . » 11
D'individui dei corpi esteri. — Quando hanno diritto a pensione, e misura della medesima . . . . . » 16
Come regolata la pensione per le vedove degli individui del corpo bersaglieri . . . . . » 19
D'individui appartenenti alle truppe indigene. — Come regolato l'assegno » 24
Di militari dello Stato romano nel 1849. -- Come trattate . . . » 29
Di militari dei corpi esteri. —.Quando possono ottenere pensione. — Art. 148 » 43
Di compromessi politici. — Estensione a loro favore delle disposizioni del decreto reale 4 marzo 1860 sulle pensioni . . . . . » 49
Di feriti morti in causa di combattimento contro i mercenari stranieri » 50
Di compromessi politici. — Disposizioni di favore a loro riguardo . » 50
VELITI pontifici (Reggimento di). — Sua composizione in luogo dei carabinieri » 37
Come trattati per la pensione . . . . . » 38
Tariffa del soldo . . . . . » 38
Denominati gendarmi . . . . . » 39
VOLONTARI (Corpo dei). — Il servizio dei volontari pontifici è gratuito. -- Sono loro accordati alcuni privilegi e ricompense . . . . . » 17
I militi rimasti feriti in guerra; come trattati . . . . . » 27

Digitized by Google